

LXXX.

TORNATA DEL 12 LUGLIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — *Discussione del progetto di legge per l'abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiari congeneri — Considerazioni dei senatori Brioschi, Vitelleschi, Cencelli, Auriti, Costa, Eula, Pierantoni, Manfredi, Finali — Risposte del senatore Bartoli relatore, e del ministro di grazia e giustizia — Proposta di un ordine del giorno del senatore Vitelleschi. — Osservazioni in contrario del senatore Miraglia — Approvazione di un ordine del giorno del senatore Cencelli e degli articoli del progetto — Approvazione senza osservazioni dei seguenti progetti di legge: Amministrazione del fondo speciale di religione e di beneficenza della città di Roma e compimento delle operazioni di stralcio dell'Asse ecclesiastico di Roma; Emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari; — Abolizione della Cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono; Sovvenzione di lire 3,490,000 alla Cassa militare in servizio dell'esercizio 1886-87 — Votazione a scrutinio segreto dei progetti approvati per articoli nella odierna seduta, e dei seguenti discussi nelle precedenti: Variante al tracciato della via Nazionale in Roma alla salita di Magnanapoli; Sistemazione dei principali fiumi veneti dopo i disastri cagionati dalle piene del 1882; Spesa straordinaria per la sistemazione del porto di Lido; Maggiori spese per strade ferrate; Provvedimenti riguardanti la costruzione delle strade ferrate del regno; Collocamento in aspettativa ed a riposo, per motivi di servizio, dei prefetti del regno — Risultato della votazione — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.*

La seduta è aperta al tocco e $\frac{1}{4}$.

È presente il ministro di grazia e giustizia; più tardi intervengono i ministri delle finanze e dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno nechebbe la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi nella tornata di ieri.

Ma avendomi alcuni senatori fatto osservare che sarebbe meglio fare una sola votazione coi progetti che oggi dovranno discutersi, così, se

non vi sono osservazioni si invertirà l'ordine del giorno e si farà poi un'unica votazione.

Discussione del progetto di legge N. 161.

PRESIDENTE. Passeremo dunque alla discussione del progetto di legge: « Abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiari congeneri ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, MALUSARDI legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola spetta al senatore Vitelleschi, primo iscritto.

Senatore VITELLESCHI. Sarò brevissimo perchè il mio soggetto è limitato. Forse anche avrei dovuto riservarmi di prendere la parola nella discussione degli articoli. Ma siccome l'argomento del quale discorrerò si riferisce a più articoli insieme, così ho preferito di prenderla nella discussione generale.

Non solleverò la questione delle decime ecclesiastiche e feudali, formole di una condizione economica passata che è stata in parte liquidata dal tempo, in parte per legge. Quello che ne resta da liquidare non è più che questione di modo.

Nella discussione di questa legge si potrebbe anche sollevare la questione, se l'aver liquidate le decime ecclesiastiche tutte a carico del Fondo del culto, sia stato un espediente opportuno per l'erario.

Ma io, ripeto, nè come modo, nè come sostanza mi occupo della questione generale della quale altri tratterà, se crede.

Mi premeva soltanto di sbarazzare il terreno da questo argomento di rivendicazioni del passato, il quale sovente è una bandiera che fa passare altre mercanzie.

Devo anche sgombrare il terreno da un altro concetto forse più razionalmente seducente del primo; quello di chi afferma trattarsi qui di liberare le proprietà da carichi, da vincoli i quali, appartenendo a tempi che non sono più, non esercitano più alcuna azione benefica sulla proprietà, ma ne disturbano invece l'economia, come è delle servitù e di tutte le specie di gravami i quali dipendono da consuetudini, da usi, da diritti che non hanno più ragione di essere.

In quanto la presente proposta di legge mira a siffatto scopo, essa era, più o meno, aspettata e desiderata da tutti, ed io non ho obiezioni di sorta da sollevare.

Ma la cosa muta allorché la legge entri a modificare dei veri e reali contratti privati.

Questa legge porta l'impronta del suo difetto di origine.

Dico difetto d'origine, in questo senso, che le leggi d'iniziativa privata, come è questa, quella iniziativa che si chiama parlamentare, ma che in ultima analisi è l'iniziativa di pochi individui, hanno facilmente il difetto di essere

informate ad un concetto unilaterale, per la ragione che quello o quelli i quali si preoccupano di una questione che particolarmente li interessa, si nella sostanza che nel modo, non guardano e non vedono in generale al di là del circolo delle loro idee.

Nè la discussione della Camera, nè la parte che vi ha preso il Governo sono riuscite a dare a questa legge quel carattere di universalità che la renderebbe accettabile a tutti.

Non disconosco che questa legge, quale essa è, può non disconvenire a certe parti d'Italia. Ma quanto ad alcune altre parti, e notevolmente alle nostre provincie, essa reca delle conseguenze intollerabili.

L'art. 3 della legge dice: « Tutte le altre prestazioni fondiariе perpetue consistenti in quote di frutti che si pagano in natura a Corpi morali od a privati, sotto qualsiasi denominazione, dovranno commutarsi in annuo canone fisso in danaro ».

Ora, in queste nostre provincie vi è una quantità grandissima di meri e semplici contratti di colonia a miglioria, molti dei quali sono perpetui, sia perchè convenuti come tali, sia perchè lo sono divenuti per ignorarsene l'origine.

Vi è gran parte dei nostri circondari, come sarebbero quelli di Frosinone, di Viterbo, di Velletri, nei quali questa specie di contratti costituisce la forma e il fondo della economia del paese. Si tratta di terreni concessi dai proprietari a colonia, mediante la retribuzione del terzo o del quarto degli utili, per mezzo di regolari contratti, stipulati, come dissi, in parte a tempo e nella maggior parte a perpetuità.

La indicazione generica dell'art. 3 comprende questa specie di contratto? Non pare che possa dubitarsene. Quella disposizione implica la facoltà pel colono di commutare la sua prestazione in annuo canone fisso in danaro.

Ora, una tale disposizione è egualmente sconveniente per il colono e per il proprietario. Lo è per il colono, perchè tutti sanno che i minuti contadini possono avere tutto, meno che il contante.

Il colono è sempre in grado di dare una quota parte del frutto. La parte sarà piccola o grande secondo le stagioni, ma egli è sempre al caso di darla. Mentre non sarà mai in grado di realizzare il contante necessario a commutare la prestazione.

La disposizione dell'art. 3 è poi sconveniente anche per il proprietario, giacchè in conseguenza della medesima lo si obbligherebbe a rinunciare alla ragione principale del suo contratto, che è quella di partecipare allo sviluppo dell'industria per la quale fu dato il terreno.

Potrei citare infinite altre cattive conseguenze della perturbazione che si arrecherebbe colla citata disposizione dell'art. 3. Per esempio, il raddoppiamento della tassa; poichè evidentemente le prestazioni delle quali si tratta dovranno subire il pagamento della ricchezza mobile, oltre alla tassa fondiaria che non sarà per questo diminuita.

Senza fermarci sopra queste conseguenze, secondarie, vengo direttamente alla più grave, che deriverebbe dalla disposizione dell'art. 5.

Dal momento che la prestazione in natura si è mutata in prestazione di canone fisso in denaro, il giuoco è bell'e fatto, perchè l'art. 5 dà la facoltà dell'affrancamento, o, in altri termini, dà al colono la facoltà di cacciare il proprietario. La quale operazione è della massima facilità.

Voi, per ipotesi, avete dato a colonia un terreno che varrà 10 mila lire, e l'avete dato al quarto. Ridotto a canone fisso, esso dovrà rendervi 250 lire. Il colono vi deposita 5 mila lire e si porta via il vostro terreno; un terreno che vi apparteneva in vera e reale proprietà, un terreno pel quale pagavate le relative imposte, ma un terreno rispetto al quale avete avuta l'imprudenza di fare una colonia perpetua.

Non credo di esagerare se dico che la conseguenza di questo progetto è una vera spogliazione.

Alcuno se ne consola, dicendo che è una spogliazione a favore dei poveri contadini che lavorano il terreno. Ma, per la conoscenza che ho del paese, io sento il bisogno di rettificare anche questa idea sentimentale.

La verità è che in queste provincie la proprietà è così divisa e minuta, che la differenza tipica fra il proprietario ed il colono è appena sensibile. Vi saranno tre o quattro grossi proprietari che non sono coloni, ma nella più parte dei casi lo stesso individuo è alla sua volta colono, e proprietario; ciò vuol dire che la nuova legge produrrà una spogliazione reciproca, la

quale non farà che alimentare dissensioni e liti nei piccoli comuni.

Dico inoltre che l'illusione che, per conseguenza della nuova legge, il contadino diventi padrone del terreno, è una illusione facilissima a svanire, solo che si consideri che il contadino è sempre privo di denaro.

Egli comincerà col non pagare il canone e subirà la conseguenza di coloro che non lo pagano; e, quanto all'affrancamento, non raccoglierà mai la somma necessaria per eseguirlo. Chi nel paese avrà più quattrini, pagherà lui l'affrancamento e diventerà lui il proprietario, e non il contadino.

Laonde è dimostrato trattarsi d'una spogliazione la quale non ha nemmeno la scusa sentimentale di giovare ad una classe bisognevole.

Comunque sia, la base dalla quale io parto è, che noi non abbiamo il diritto d'intervenire in nessun caso nei contratti privati. Che ci si immischi nelle decime feudali, nelle ecclesiastiche e nelle servitù antiche che non hanno più ragione di essere, questo si può intendere. La merce è buona quand'anche fosse meno buona la bandiera.

Ma qui non è tutto. Prendiamo infatti a considerare l'art. 4.

Nell'art. 4, all'ultimo comma, è detto: « Riguardo ai terreni incolti, bonificati nell'ultimo trentennio, il canone sarà determinato in proporzione della rendita lorda che si otteneva prima della bonifica ».

Di questa disposizione amerei proprio sapere la ragione. Un contratto è fatto a condizione di miglioramento. Tale condizione si è già verificata perchè le bonifiche sono state già fatte in tempo utile. E voi con un tratto di penna la sopprimete, annullando così un diritto acquisito. Io, davvero, non so più quali contratti saranno rispettati se si entra in un simile ordine d'idee.

È poi difficile immaginare quanti sconcerti, quanti inconvenienti queste disposizioni della legge arrecherebbero nella loro applicazione in casi di divisioni, di successioni e simili, a motivo che i terreni posti a colonia sono scompartiti in appezzamenti, i contratti relativi ai quali risalgono ad epoche diverse, di guisa che nella medesima proprietà questi terreni e le rispettive bonifiche avranno diverso valore.

Tutto questo produrrà un grandissimo disor-

dine nello stato pacifico e tranquillo di quelle regioni nelle quali questo sistema di colonie portava ottimi effetti.

Quando ho avuto l'onore di compiere la mia parte dell'inchiesta agraria e mi è toccato di riferire intorno a queste provincie delle quali ragiono, ho dovuto constatare che in Italia i più felici contadini sono appunto quelli che tengono terreni a colonia. Sono contadini i quali vivono modestamente, ma in ottime condizioni; pagano il loro canone e migliorano i loro terreni. Gran parte della cresciuta e migliorata produzione vinicola di questi ultimi anni è dovuta a questa condizione di cose. Non vogliate, signori, creare una perturbazione sotto ogni aspetto ingiusta.

Se non è questo il caso in cui una legge d'iniziativa privata, la quale tocca tanti interessi e tanti ne offende, debba essere ritoccata dal Senato, in fede mia, io non so più quale legge potrà essere dal Senato emendata.

Alle moltissime persone che mi hanno sollecitato di chieder giustizia al Senato, potrò io rispondere dicendo che la sessione è al suo termine, che la legge non si può rimandare alla Camera, e tutte quelle altre cose che poco si intendono e poco valore hanno presso chi si crede colpito da ingiustizia, e che non servono in alcun modo a dare un soddisfacente concetto delle istituzioni?

Ritengo per certo che risposte e spiegazioni simili sarebbero ben poco persuasive. Molto più che qui si tratta di modificare uno stato di cose antico e complicato, uno di quegli stati di cose che, ad essere variati, richiedono longanimità e prudenza, e rispetto ai quali l'aspettare un mese più, un mese meno, non può recare pregiudizio, nè sostanziale mutamento.

Seppure la sessione dovesse chiudersi e questa legge cadere per conseguenza di emendamenti che il Senato vi introducesse, nulla torrebbe che poi la si ripresentasse.

Oppure si teme quello che a me non pare probabile, che cioè la Camera non l'approverebbe una seconda volta, e in tal caso, il Senato avrebbe oggi una ragione di più per peritarsi a votarla.

L'opinione mia è che la parte essenziale di questa legge passerà sempre facilmente, e che, quanto alla parte di cui ho specialmente par-

lato, essa ha assoluto bisogno di essere corretta.

Forse anche il signor ministro è disposto a dichiarare che certe conseguenze della legge non le intende e non le vuole nemmeno lui. Ma le dichiarazioni dei ministri non sono come quelle dei tribunali che costituiscono il diritto e, per quanto valore possano avere, non possono servire a mutare i fatti; motivo per cui mi duole veramente che l'onor. ministro abbia fatto di questa questione una cosa sua.

Conchiudo dichiarando essermi impossibile di accettare la legge così come essa è. Non taccio che ne avrei accettata e votata la prima parte. Ma qualunque cosa sieno per pensarne i colleghi, non posso accettare, nè votare la seconda.

Animato dal pensiero di fare un bene, il signor ministro ha oltrepassato il segno. Vi è stato eccesso di zelo nel modo in cui egli ha assunto per sé la responsabilità di questa legge, la quale non risponde al dettato che: *bonum ex integra causa*.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cencelli.

Senatore CENCELLI. Dopo quanto ha esposto il mio amico e collega il senatore Vitelleschi, io prenderò le mosse del poco che debbo dire da una sua dichiarazione, che ha fatto dopo aver esposto al Senato la natura del contratto che domina principalmente nei circondari della provincia romana. Egli ha detto che questi contratti di colonia a miglioria o colonia parziaria cadono senza dubbio sotto la comminatoria dell'art. 3.

Francamente io dico che non sono persuaso che realmente questi contratti speciali dei circondari della provincia di Roma debbano essere compresi nella disposizione dell'art. 3. E fondo la mia persuasione su di alcune osservazioni che mi permetto di esporre al Senato.

Questi contratti descritti dal mio collega Vitelleschi (i quali poi non sono altro che una convenzione fra il proprietario del terreno, libero da qualunque servizio, ed un colono qualunque che ha chiesto di lavorare sul terreno a miglioria), a mio avviso non appartengono alla categoria dei contratti di enfiteusi nello stretto senso dell'art. 1556 del Codice civile ed articoli seguenti; perchè a questo contratto mancano due elementi essenziali. Manca la qualifica principale che si richiede pel contratto d'enfiteusi, manca, dico, la quota assoluta de-

terminata dalla corrisposta, che nell'enfiteusi deve essere o in natura o in denaro fissa. Qui invece varia, perchè a seconda delle stagioni il proprietario percepisce una quota più o meno abbondante ed anche niente.

In quest'ultimo anno specialmente, i nostri vigneti, che sono stati danneggiati dalla crittogama, poi dalla peronospora e dall'eurinosi e che disgraziatamente temiamo possano fra poco essere attaccati anche dalla fillossera, non danno quasi nulla.

Manca in secondo luogo il contratto per atto pubblico richiesto dalla legge sull'enfiteusi. Quindi la corrisposta non è fissa e non può appartenere a quella specie di contratto contemplato dal Codice civile per l'enfiteusi; e neanche nell'altro dell'articolo 1646 del Codice civile della mezzadria, perchè nella mezzadria il colono divide la metà dei prodotti, ma non utilizza mai niente sul sopraterro e sui miglioramenti del fondo che, finita la mezzadria, rimangono liberi e netti al proprietario; mentre nell'altro contratto se il padrone per convenzione o per speciale patto di non buona coltura dovesse licenziare il colono, deve pagare i tre quarti e i quattro quinti del sopraterro. Dunque non può essere contemplato in quell'articolo della mezzadria e neanche in quello della locazione, perchè nella locazione il colono ha l'obbligo di servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia e deve restituire il fondo nella condizione in cui l'ha ricevuto, ma non è tenuto a fare nessun miglioramento. E neppure questo contratto della provincia romana può ritenersi per una costituzione di rendita, perchè non è rendita fissa e non parte da contratti che la giustifichino.

Che cosa sarà dunque questo contratto? È un contratto, secondo me, il quale è il massimo del desiderato dell'epoca nostra, è l'unione del capitale al lavoro.

Non può essere contemplato, e come tale, nell'art. 3, perchè in detto articolo si comprendono solo quei contratti che provengono dalla istituzione feudale o dalle istituzioni ecclesiastiche e quelli che partono da contratti regolari perpetui o di comuni e di altri corpi morali, o di privati che non possono giustificare il titolo.

Ciò premesso, mi credo in obbligo di dichiarare che non sono contrario all'affrancazione in danaro. Ammetto che porterà delle perturba-

zioni, non c'è dubbio; ma, ripeto, io sono contrario all'affrancazione per principio, perchè, disgraziatamente, come proprietario, avendo di queste colonie, vedo che di anno in anno il termometro della moralità dei nostri contadini va discendendo; e se non è arrivato a zero, è molto abbassato, e perciò la corrisposta che onestamente si dava, forse, cinquant'anni fa, ora non si dà che in scarsissima proporzione; e perciò, da parte mia, accetterò sempre volentieri di ridurla a rendita fissa in danaro. Non la pensano però così coloro i quali specialmente si preoccupano della circostanza attuale, che questa commutazione di rendita in denaro verrebbe fatta in un modo disastroso per loro; perchè è certo che se oggi si dovesse liquidare a rendita dei vigneti nel circondario della provincia di Roma, siccome da diversi anni non danno più un fruttato proporzionato a quello che davano per lo innanzi, il proprietario sarebbe molto pregiudicato. Ma in questo sarà giudice la coscienza dei periti e di chi dovrà giudicare dell'opportunità di questa riduzione in danaro della rendita in natura, e ci dovranno certamente pensare seriamente scegliendo una media ragionevole.

Per queste considerazioni, sebbene la conversione della rendita in natura, in rendita a danaro non mi sgomenti, anzi l'accetterei, io credo che questi contratti di colonia parziale o migliororia (che io chiamo semplicemente associazione del capitale al lavoro), non debbano e non possano essere contemplati, ed io mi lusingo che il mio amico personale e politico, il ministro guardasigilli, ci farà delle larghe dichiarazioni in questo senso, da potere acquistare gli animi e tranquillare quest'agitazione, che realmente si è costituita e che confesso potrebbe distogliere molti dal votare questo progetto di legge, che nei due articoli principali accettiamo tutti a larga mano: applaudiamo anzi al coraggio del ministro e del Governo di averlo portato a questo punto, e speriamo che sarà approvato anche da questo ramo del Parlamento.

Vi è un altro punto, sul quale è mia intenzione di chiedere un'assoluta dichiarazione, ed è sull'ultimo comma dell'art. 4.

Anche personalmente questo non mi impensierisce gran fatto, ma agli altri, che forse non l'hanno veduto nello stesso senso che l'ho ve-

duto io, ha fatto grandissimo dolore, là dove si dice:

« Riguardo ai terreni incolti bonificati nell'ultimo trentennio il canone sarà determinato in proporzione della rendita lorda che si otteneva prima della bonifica ».

Orbene, a mio avviso, questa espressione: « terreni incolti bonificati », essendo la stessa espressione che si trova nella legge delle bonifiche, è ben chiaro che fra questi terreni incolti e bonificati non si possono assolutamente comprendere quei terreni che nei circondari di questa provincia sono stati dati a piantare o ad alberi, o a viti, o a frutteti, o ad oliveti, ecc.

Questi terreni non erano incolti, erano terreni coltivabili, coltivati anzi in mille maniere: a prati artificiali, a semine di cereali, a boschi. E per conseguenza non possono fare affatto parte dei terreni di quel genere. No! onorevoli senatori, i circondari della provincia di Roma non hanno terreni incolti secondo il portato della legge delle bonifiche, perchè, secondo lo spirito della legge delle bonifiche, i terreni incolti, contemplati nell'ultimo comma dell'articolo 4, sono quelle parti brulle delle montagne che per coltivarle bisogna portarle a ripiano, portarci, se occorre, la terra, o sono i terreni paludosi i quali hanno bisogno di moltissime lavorazioni, come colmate, fossi di scolo, drenaggi e tante altre cose di questo genere.

Dunque per me non si viene a toccare affatto la provincia nostra con quel comma; per calmare la diffidenza attuale, prego caldamente l'onor. signor ministro a fare delle dichiarazioni le quali valgano a persuadere tutti, che questi terreni non hanno nulla a che fare con quelli che cadranno sotto quella disposizione.

Non v'è dubbio che se questi terreni che erano a diversa coltura dovessero andare soggetti alla disposizione di quest'articolo, sarebbe cosa assai grave; perchè bisognerebbe dire al proprietario di un terreno che oggi produce 100: voi che l'avete goduto per 20 o 30 anni e che ne avete ritratto 100 di rendita, non potete percepirne ora che 10, cioè quello che fruttava questo terreno prima della colonia da voi concessa.

Ciò non può essere venuto in mente al legislatore, nè ai proponenti; nè il Governo che ha studiato profondamente questa legge da

tanti anni avrebbe permesso che una disposizione così gravosa venisse convertita in legge, difendendola innanzi al Parlamento.

Io credo che su questa legge e sulla portata di essa vi sia stato un maggiore allarme di quello che avrebbe dovuto e potuto realmente prodursi per effetto delle disposizioni della legge stessa.

E quest'allarme è venuto, lo affermo, per il ritardo della pubblicazione degli atti ufficiali dell'altro ramo del Parlamento; perchè tutte le pubblicazioni, tutti gli scritti fatti al riguardo dagli interessati e distribuiti ai senatori sono stati basati sul testo della legge proposta d'iniziativa parlamentare; le modifiche che il Governo vi ha portate poi d'accordo con la Camera non sono state prese in considerazione alcuna, perchè non conosciute in tempo dal pubblico.

Dichiaro poi che applaudo ai primi due articoli della legge, che io voto con gran piacere, perchè io stesso ho fatto delle pressioni al Governo onde queste disposizioni venissero in porto, e ricordo che, quando ero deputato, c'erano molti comuni del mio collegio che facevano pressione per la pubblicazione di questa legge.

Anzi, se io dovessi esporre il mio concetto intero, sarei andato anche più in là dell'art. 3, perchè nell'abolizione delle decime non mi sarei limitato unicamente a quelle di natura ecclesiastica, sacramentali o beneficiarie, ma mi sarei spinto fino ad abolire quelle prestazioni che provengono direttamente dai diritti feudali. Vi sono delle famiglie che hanno ancora per successione diretta seguito a percepire i diritti feudali che avevano i loro antenati; ebbene, a questi successori ereditari dei feudi avrei applicato le disposizioni della legge del 1859 del cessato Governo pontificio per l'affrancazione delle terre dalle servitù di pascere ed altre simili, per virtù delle quali disposizioni i diritti abusivi o acquisiti per semplice consuetudine si affrancassero senza nessuna prestazione o compenso.

Io sarei arrivato fin là, riservando il diritto agli interessati di giustificare che erano pervenuti a quella data famiglia per titolo oneroso, i diritti di percezione di una data rendita, perchè, in questo caso, ragione evidente avrebbe voluto che si desse l'indennizzo. Gli altri, come

si toglievano all'Asse ecclesiastico, si potevano togliere ai successori dei diritti feudali.

Ma la legge ha voluto abbondare in questo ed io l'accetto; però dichiaro che senza larghe dichiarazioni sulle due osservazioni che ho fatte, cioè che all'art. 3 non sono comprese le colonie o soccide per azioni della provincia di Roma, e che per terreni incolti devono intendersi quelli contemplati nella legge delle bonifiche, e non sono quelli dell'Agro romano e dei circondari della provincia di Roma; senza ciò, dico, non mi sentirei il coraggio di votare per intero la legge.

Io spero così che dopo le dichiarazioni che farà il signor ministro mi sarà permesso d'aggiungere il mio voto a quello degli altri colleghi. Non ho altro da aggiungere.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io ho l'onore di formare parte dell'Ufficio centrale, ed ho la sfortuna di trovarmi in disaccordo coi miei onorevoli colleghi; aggiungerò anzi che, mentre questi onorevoli colleghi sin dal primo momento riconobbero la bontà della legge, a me, tentandone lo studio, ad ogni passo che faceva avanti, essa appariva invece sempre meno accettabile.

Debbo però anche confessare che a questa conclusione sono stato indotto da due cause, l'una estrinseca, l'altra intrinseca alla legge.

Pareva a me dapprima che una disposizione legislativa denominata atto di giustizia, denominazione, la quale io non ho difficoltà di accettare, dovesse essere portata davanti al Parlamento per opera di un ministro guardasigilli, e non altrimenti.

Ora, se vuoi anche trascurare una dichiarazione di un ministro guardasigilli, fatta nel mese di dicembre dell'anno 1886 alla Camera elettiva, dichiarazione colla quale quel ministro pareva credesse non ancora giunto a maturità di studio il progetto di legge, se anco, dico, non vuoi tener conto di quella dichiarazione, rimane sempre in fatto che il progetto di legge che ci sta davanti è un progetto di iniziativa parlamentare.

Questo primo fatto e l'inevitabile conseguenza che il progetto doveva giungere a noi senza il corredo di una ampia istruttoria quale conviensi ad una legge di sì grave importanza, imponeva, sembrava e sembra a me, al Senato, un esame

minuto, accurato, che la brevità del tempo non poteva concedere.

Vi ha di più; il progetto in discussione, come avviene di solito dei progetti d'iniziativa parlamentare, fu modificato prima dalla Commissione, suppongo per opera del signor ministro, e lo fu nuovamente nella discussione pubblica.

Questo secondo fatto, che è per me una nuova prova del difetto di quegli studi, di quelle informazioni, a cui alludeva testè, era anche aggravato da quest'altra circostanza che la lentezza nella pubblicazione dei rendiconti delle sedute della Camera non permetteva di conoscere i motivi di quelle modificazioni, di modo che l'Ufficio centrale presentava al Senato la sua relazione prima che quei rendiconti fossero pubblicati.

In ogni modo i miei colleghi dell'Ufficio centrale conclusero che il progetto era buono, e a me non resta altro attualmente che tentare di dimostrare il contrario.

Una delle ragioni che si sono accampate, e si accamperanno ancora oggi per sollecitare il Senato a dare il proprio voto favorevole a questo disegno di legge, si è che disposizioni legislative intorno a questa grave questione furono iniziate o tentate fino dal 1864 o 1865 e che quattro progetti di legge furono successivamente presentati al Parlamento da vari ministri, senza che nessuno potesse giungere in porto.

Ora, questa stessa data del 1864 mi rammenta un'altra legge di giustizia che pure dovette aspettare oltre un ventennio per essere promulgata; intendo dire della legge di perequazione fondiaria. Ma sapete voi perchè questa grave questione della perequazione fondiaria ha potuto essere nell'anno 1886, e non prima, risolta dal Parlamento? Ciò fu perchè nello scorso anno giunse davanti al Parlamento una poderosa relazione, nella quale i molteplici aspetti della questione erano studiati nei più minuti particolari, nella quale nessuna informazione trovavasi deficiente; perchè, in una parola, il Parlamento italiano sentiva d'aver innanzi a sè un lavoro altamente degno.

Ora, se voi ponete a confronto quel lavoro colle magre relazioni che abbiamo ora sott'occhio, se voi enumerate le disillusioni che le relazioni stesse vi offrono, se, studiando la questione, chiedete ad esse qualunque necessaria informazione di fatto, ciascuno di voi dovrà

dire: il tempo per quest'atto di giustizia non è ancora giunto. E se non è giunto, non potrà forse farsi risalire, non dirò la colpa, ma il fatto a chi doveva raccogliere queste informazioni, a chi doveva presentare al Parlamento un lavoro, non dirò assolutamente simile, ma che rassomigliasse almeno a quello di cui ho testè parlato?

Passo ora da queste cause estrinseche al progetto di legge.

Il progetto di legge distingue due specie di prestazioni; quelle corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti, e quelle che si pagano in natura a Corpi morali od a privati; abolisce le prime, commuta le seconde in annuo canone fisso in denaro.

Per giudicare di questo diverso trattamento, o meglio, per escogitarne i motivi, è d'uopo risalire alle origini di queste prestazioni, il che mi porterebbe a troppo lungo discorso.

Mi limiterò a ricercare invece alcune conseguenze delle disposizioni principali del progetto. I miei colleghi sanno che nel 24 gennaio 1864 fu promulgata una legge con questo titolo: « Legge sull'affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni dovute a Corpi morali ». Ne leggo l'art. 1:

« I beni immobili e quelli considerati per legge come tali, che siano gravati da canoni enfiteutici, livelli, censi, decime, legati pii ed altre simili prestazioni annue perpetue, sì redimibili che irredimibili, a favore del Demanio o di qualunque altra Amministrazione dello Stato, di stabilimenti pubblici, corporazioni, istituti, comunità ed altri Corpi morali di manomorta, potranno dai rispettivi possessori o debitori essere liberati dall'annua prestazione, mediante cessione a favore del Demanio o dello stabilimento di manomorta creditore, di un'annua rendita iscritta nel gran libro del Debito pubblico al 5 per cento eguale allo ammontare dell'annua prestazione ».

Dunque è chiaro, che di prestazioni della prima specie, dal 1864 in poi, un certo numero sarà stato affrancato, e lo sarà stato con le condizioni dell'articolo da me citato.

Può darsi che sia necessità della mia intelligenza il sentire innanzi tutto il bisogno della conoscenza dei fatti; ma la prima domanda che mi sono fatta si è questa: Quante di queste prestazioni sono state affrancate?

A questa prima domanda nessuno saprebbe rispondermi, e siccome la risposta non è impossibile, sarebbe stato opportuno il raccogliere a suo tempo gli elementi necessari per avere su questo punto un criterio almeno approssimativo.

Ma siano poche o molte le prestazioni che furono affrancate, non è dubbio, che un certo numero ve ne sarà.

Ora ecco una prima conseguenza dell'attuale progetto di legge: mentre per oltre un ventennio, per affrancarsi da quelle prestazioni, da quelle decime, dovevasi ricorrere all'art. 1 della legge 1864, cioè al versamento in rendita dell'ammontare dell'annua prestazione al Demanio, le decime non ancora affrancate, essendo abolite, divengono affrancate gratuitamente.

Così l'atto di giustizia comincia con una ingiustizia.

Ben disse un onorevole deputato nell'altro ramo del Parlamento, che questa legge è premio ai negligenti.

Invero, i negligenti, quelli che non hanno approfittato della legge del 1864 per affrancarsi, sono quelli che oggi sono affrancati senza spesa alcuna.

Continuando nell'esame del disegno di legge, aggiungerò che quelle prime prestazioni, le sacramentali, continueranno a sussistere fino alla morte dei vescovi o dei ministri del culto aventi individualmente cura d'anime; cioè questa abolizione avrà epoche differenti per l'uno o per l'altro di coloro i quali ne approfitteranno, e non è certamente esagerato il dire che fra una ed un'altra abolizione effettiva potranno passare dai 25 ai 30 anni. Questa disparità non è essa ancora una ingiustizia?

L'onor. Vitelleschi vi ha esposte altre conseguenze del disegno di legge relative alle disposizioni dell'art. 3 e seguenti, le quali certamente peccano dal lato della giustizia.

Le osservazioni dell'onor. Vitelleschi si limitavano ad una provincia che egli più specialmente conosce, ma son persuaso che, se lo stesso studio rispetto alla applicazione della legge si facesse provincia per provincia, per ciascuna di quelle 15 provincie le quali hanno ancora queste prestazioni, troveremmo parecchi di cotesti fatti.

Ma io non voglio dilungarmi troppo nella discussione generale, perchè desidererei di prendere poi la parola su qualche articolo. Solo

sento il dovere di aggiungere che il portare davanti al Parlamento un progetto di legge il quale, se non porta un carico diretto sul bilancio dello Stato, lo porta per altro sopra un ente che dipende dallo Stato, senza che noi possiamo avere, non dico con esattezza, ma neppure con sufficienza la cifra del carico che dovrà sopportare questo ente, a me non pare cosa corretta.

Tutto questo già dissi e all'Ufficio centrale ed al signor ministro. Questi ebbe la bontà di inviare all'Ufficio centrale una risposta a quella mia domanda; ma essa, dopo tutto, non era che una semplice assicurazione del direttore del Fondo per il culto - diretta personalmente al ministro, - senza la prova che io desiderava.

Ammetto che il signor direttore del Fondo per il culto sia convinto che la somma di lire 1,400,000 sia più che sufficiente, col tempo, a soddisfare gli effetti di questa legge.

Ma io vorrei sapere in qual modo egli è giunto a questa convinzione. Da uno dei documenti parlamentari di altri tempi, sopra questa stessa materia, ho potuto rilevare che si era iniziata presso il Ministero di grazia e giustizia un'inchiesta per conoscere questi elementi di fatto.

Ma nello stesso atto si dichiara che i risultati sono stati assai incompleti e che non potevano considerarsi siccome sufficienti per stabilire sopra dei medesimi le conseguenze finanziarie di una disposizione analoga a quella contenuta nel presente progetto di legge.

Concludo perciò che, a mio avviso, piuttosto che insistere per l'approvazione del progetto in esame, sarebbe stato più opportuno, e direi anche doveroso, raccogliere tutte le notizie necessarie a dare una soluzione che rappresentasse un vero atto di giustizia.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. senatore Auriti.

Senatore AURITI. Non taccio al Senato che io avevo guardato sempre con una certa diffidenza i molteplici progetti di legge sulla materia delle decime sacramentali e di altre prestazioni fondiarie perpetue, presentati in questi ultimi anni innanzi al Parlamento, che furono oggetto di studi e relazioni di parecchi ministri e di Commissioni della Camera dei deputati.

Quei progetti erano tutti viziati più o meno, per eccesso e per difetto in modo da restarne compromesso il buon esito finale.

In alcuni l'abolizione delle decime sacramen-

tali si spingeva fino alla distruzione del credito di arretrati; quasi tutti si proponevano di ricercare queste decime anche quando fossero passate in mano di privati, per distinguere se l'acquisto era avvenuto per titolo gratuito o per titolo oneroso.

Già aggravati di soverchio i comuni, impotente a quel tempo il Fondo pel culto, non si era potuto trovare il modo come dare un compenso delle decime sacramentali abolite, quando il vuoto si fosse fatto nei proventi di quegli enti ecclesiastici che per la legge attuale hanno diritto ad un minimo di rendita.

Le disposizioni corrispondenti all'art. 3 e seguenti del progetto attuale sulla commutazione ed affrancazione di prestazioni di quote di frutti in natura erano tutte concepite in modo poco preciso, ambiguo ed esagerato.

Uno dei progetti, com'era emendato dalla Commissione della Camera, proponeva addirittura la soppressione integrale di quelle prestazioni; tutti la riduzione al decimo, in modo da cancellare con un tratto di penna una parte cospicua di proprietà privata.

Or bene, quando con l'animo preoccupato da questi ricordi ci giunse trasmesso dal presidente della Camera il testo del progetto attuale quale era stato emendato e votato, ebbi un vivo sentimento di soddisfazione, apparendomi fin da principio essere stato ridotto in termini tali di temperanza, di equità e di giustizia da rimuovere ogni titubanza.

Espressi allora calorosamente la mia approvazione, sì nel mio Ufficio per l'esame del progetto, e sì nei colloqui coi colleghi. Dissi che i particolari dovevano essere studiati attentamente; che non ci doveva spaventare l'indugio nell'attuazione di un'utile riforma, se mai fosse necessario nel testo votato dall'altro ramo del Parlamento qualche emendamento essenziale di sostanza o di forma. Ho fatto questi studi e sono sorti bensì alcuni dubbi nel mio animo, ma tali, che possono essere sciolti dalle dichiarazioni del guardasigilli, potendosi provvedere nel tempo non breve occorrente per la completa attuazione della legge.

E qui togliamo dapprima quella impressione di disfavore, per difetto di autorità, indotta dal fatto che si tratti di un progetto d'iniziativa parlamentare. Ma se dentro i 10 ultimi anni non c'è stato quasi ministro che non abbia pre-

sentato progetti di legge su tale materia; se quello d'iniziativa di alcuni deputati non era che la riproduzione di uno de' progetti ministeriali, la forma, l'apparenza è di un progetto d'iniziativa parlamentare, la sostanza è che abbiamo il risultato di una lunga elaborazione ministeriale cominciata fino dal 1863-64, e continuata in seguito con intermezzi di brevi soste.

Esaminiamo dunque con animo imparziale questo progetto di legge; io vi dirò brevemente le ragioni del mio voto.

Io credo opportuno di cominciare piuttosto dalla seconda parte, dall'art. 3 in giù; parte che secondo me è di minore importanza, ma che ha destato nella provincia romana apprensioni più vive pei temuti effetti sui contratti che vi sono in uso più largamente.

L'art. 3, che è il fondamento degli altri posteriori, determina la natura delle prestazioni fondiari, cui si riferisce l'ordinata commutazione obbligatoria in somma fissa di denaro, e la volontaria affrancazione successiva.

Queste prestazioni debbono avere parecchie condizioni, di cui alcune sono dichiarate espressamente nel testo, altre sono necessariamente presupposte dal complesso degli articoli. Sono condizioni espresse: che si tratti di prestazioni perpetue, non temporanee; per quote di frutti da pagarsi in natura non per corrisposte fisse; e che non rientrino nelle due categorie delle prestazioni enfiteutiche e delle rendite perpetue, regolate già dal Codice civile sotto il cui impero rimangono tuttavia.

Condizione implicita, e su questa richiamo l'attenzione del Senato, condizione implicita è che i possessori delle terre ne siano i proprietari, imperocchè questi articoli non fanno altro senonchè commutare le quote di frutti da esigersi in natura, in canone fisso in denaro, e rendere quindi possibile la volontaria affrancazione del canone: è un'operazione di liberazione da un carico, e non di acquisto del dominio.

Il proprietario trova per uno stato antico di fatto sottoposto il suo fondo a certi oneri; la legge gli dà il modo liberarsi da questi oneri; ma la legge non dice già che col mezzo di quelle operazioni il possessore che non è proprietario ottenga la devoluzione a suo favore dell'altrui proprietà. Se il proprietario del fondo è quello che riceve la rendita, questa proprietà non si

perde, nè si trasmette nei coltivatori obbligati alla prestazione, i quali avranno solo quei dritti derivanti sia dall'indole del contratto noto, sia dallo stato dell'antico possesso.

La legge presuppone, e possiamo dire anche presume fino a prova contraria, che la proprietà stia nei possessori coltivatori dei fondi. Se ciò resta fermo, l'ignoto sarà soltanto il diritto di colui che esige la prestazione di quote di frutti in natura, e la legge sottopone quel diritto alla commutazione coattiva in canone pecuniario fisso ed alla facoltà dell'affrancazione.

Questa condizione è implicita, ma è essenziale, e non si può escludere onninamente nell'interpretazione del complesso di quegli articoli, imperocchè tutte le disposizioni sono per liberazione della proprietà preesistente, che si presuppone nei possessori del fondo, non per acquisto della proprietà altrui che ad essi si devolve per legge.

In quanto alle quistioni che potranno sorgere sui casi più frequenti nella provincia romana, non è della competenza del Parlamento il risolverle anticipatamente fin da ora.

Si tratta di colonie temporanee? E come potrà disputarsi sull'applicabilità dell'art. 3, se il colono non è padrone, se manca anche il requisito della perpetuità? Ma se si tratta di colonia perpetua, o a lungo tempo, *ad meliorandum*, debbono vedere i magistrati, secondo i casi speciali, se il concedente conservi integro il dominio originario; se passò nel colono almeno il dominio utile, se il caso rientri nella regola del Codice civile pel riscatto del dominio diretto con affrancazione del canone.

Noi dobbiamo determinare nettamente quale è la portata, quale il significato dell'art. 3, quali le condizioni da esso richieste; l'applicazione ai singoli casi è opera del magistrato, non del Parlamento.

Però bisogna essere d'accordo nella interpretazione dell'art. 3; ed io desidero conoscere se l'Ufficio centrale, ed il ministro consentono nel concetto da me espresso, e che mi pare chiarissimo.

Se questo accordo mancasse, o l'articolo sarebbe ingiusto, come teme il senatore Vitelleschi, e bisognerebbe riformarlo; o sarebbe oscuro e bisognerebbe chiarirlo con opportuno emendamento.

Da parte mia escludo l'una e l'altra necessità.

Passiamo oltre. L'art. 3 ordina la commutazione delle quote di frutti, esatte in natura, in canone fisso ridotto in denaro. Non sarebbe stato più conveniente di lasciare a scelta del redente la commutazione in denaro o in canone fisso di frutti?

Io pure ne dubitai da principio, ma poi trovai la ragione, che parmi soddisfacente.

Onde rendere più facile e pronta ad ogni tempo l'affrancazione, che rimane facoltativa, si volle, *ab initio*, la commutazione in canone fisso, e la riduzione in denaro, altrimenti si avrebbe l'inconveniente di un doppio giudizio. Oltre a ciò non sarebbe eguale la condizione delle parti, se restasse in arbitrio del debitore di scegliere il momento più propizio pel valore minimo dei frutti, onde affrancarsi dal carico della corrisposta.

Quale è il modo di attuazione disposto per la commutazione? Come si fa la valutazione della rendita fissa corrispondente alle quote annuali di frutti? L'art. 4 richiama la legge napoletana del 1873 per le commutazioni ed affrancazioni delle prestazioni ex-feudali in quelle provincie.

Il Senato sa che la detta legge nacque in principio molto rude e severa, imperocchè in mancanza di scritture di affitto o di vendita o di altri titoli scritti, si ricorreva senz'altro, per la valutazione del reddito annuale, al catasto, che nel Napoletano non rappresenta punto il valore effettivo del fondo e dei suoi prodotti.

Ma opportunamente il ministro Tajani vi introdusse un temperamento, con legge ulteriore del 1879, con la quale si ammise la possibilità di una perizia, e furono così reintegrate le garanzie di un'equa valutazione.

Alla legge napoletana è stata aggiunta nell'art. 4 una disposizione nuova. Il suo principio è che chi percepisce una quota di frutti sull'altrui fondo non abbia diritto di regola a profittare di quell'aumento di prodotto che sia dovuto ad impiego nuovo di capitale e di lavoro cui sia estraneo. Pur tuttavolta il principio non è stato applicato che con parecchi temperamenti; tra gli altri con questo che si escludano dal computo i soli miglioramenti eseguiti nell'ultimo trentennio.

Ciò implica che le esazioni maggiori restano

giustificate pel titolo della prescrizione trentennale, ed io credo che a maggior diritto simile giustificazione varrà pel caso di espressa convenzione sulla partecipazione ai frutti dei miglioramenti.

L'affrancazione infine è regolata col richiamo alle leggi anteriori, da valere, senza alcun dubbio, anche quando non fossero state tutte ricordate, poichè la loro applicazione è conseguenza della riconosciuta facoltà dell'affrancazione, cui sono dati i modi di attuazione.

Veniamo ora alla prima parte sulle decime sacramentali.

È qui, secondo me, l'importanza massima della legge per considerazioni d'ordine superiore.

Notiamo dapprima come siano state escluse dal progetto le decime sacramentali venute già in potere di privati per legittimo acquisto, a titolo oneroso o gratuito che fosse. Imperocchè in tal caso l'abolizione di quelle decime nel disgravare alcune proprietà, avrebbe distrutto altre proprietà private, il cui titolo originario deve intendersi cancellato con la costituzione di nuovi rapporti, e con la lunga consacrazione del tempo. Una abolizione assoluta, sotto sembianza di maggiore coerenza, avrebbe offeso quel sentimento assai vivo, che vuole assicurata la stabilità de' possessi, e si turba pel sovvertimento di posizioni durate lungamente in conformità del diritto vigente.

Il progetto attuale adunque abolisce le sole decime sacramentali, dovute per servizio religioso, le quali siano in potere di enti morali, sicchè il disgravio degli oneri non tocca dall'altra parte una vera proprietà privata. È ovvio, o signori, che gli enti morali, costituiti per legge in soggetti di dritto per uno scopo di pubblica utilità che trascende i confini della vita degl'individui, sono per loro natura sottoposti continuamente all'azione dello Stato, che ne regola in ispecie l'estensione e il godimento de' dritti patrimoniali. Di rincontro ad essi è tanto più facile di dare soddisfazione ad altre ragioni di pubblica utilità, che impongano loro il sacrificio di interessi, ed anche di dritti per quanto lungamente esercitati.

Bisogna quindi vedere se esistono gravi motivi per cancellare il titolo dell'esazione delle decime sacramentali, e se sia vero, come taluno obietta, che col disgravio si conceda ai

reddenti, che ne saranno gratificati, un indebito guadagno.

Qual'è, quale fu il titolo della Chiesa per la esazione di queste decime sacramentali? Non di dominio per compartecipazione alla proprietà e al godimento de' fondi; non di dritto pubblico per esercizio proprio di podestà tributaria. Erano quelle prestazioni offerte spontanee dei fedeli per sostentamento di ministri del culto, per remunerazione del servizio religioso: offerte a cui la Chiesa ottenne poscia dall'assentimento espresso o tacito dell'autorità civile, carattere obbligatorio e garentia di azione coattiva. A dirlo in una parola, appena cessò la spontaneità dell'offerta, divennero, le decime, contribuzioni imposte dalla Chiesa per fini di culto a cose o persone, e munite di azione civile per tolleranza o riconoscimento dello Stato.

È ciò conforme al nostro dritto pubblico? È ciò conforme ai principj di libertà di coscienza e libertà di culto?

Noi non siamo arrivati ancora a quell'ideale della perfetta separazione della Chiesa e dello Stato, com'è per esempio negli Stati Uniti di America, sicchè tutto ciò che riguarda il servizio religioso si fonda principalmente sulla coscienza de' credenti, sul libero concorso dei fedeli.

I contatti tra la Chiesa e lo Stato si rispecchiano tuttora fra noi in parecchie istituzioni, che solo col tempo potranno trasformarsi in modo da corrispondere allo spirito moderno. Però in un punto noi ci siamo avvicinati all'ideale per opera di un fatto cui non si è data ancora la debita importanza.

Che era quel patrimonio delle corporazioni religiose e degli altri enti ecclesiastici che noi abbiamo soppresso?

Era il risultato delle elargizioni, delle spontanee dotazioni dei credenti, continuate per lungo corso di secoli. Quel patrimonio si è liquidato: una porzione n'è andata allo Stato per i suoi bisogni straordinari, ed il resto andò devoluto al Fondo per il culto, destinato a sopperire alle spese del culto nazionale. Non si prendono somme dalle casse dello Stato, non s'impongono contributi ai cittadini, no; s'impiega il reddito di quel capitale accumulato dalla pietà dei nostri maggiori.

Certo è un indizio della scemata vivacità del sentimento religioso, questo di dover fare ri-

corso ai frutti della pietà dei nostri padri. Ma così, o signori, è la vicenda dei casi umani. Le innovazioni non si fanno mai d'un tratto, e questi organi che servono per le transizioni successive sono i più opportuni, i più efficaci per le lente e graduali trasformazioni.

Dunque ripugna nel nostro dritto pubblico, al principio generale della libertà di coscienza, l'esistenza di contribuzioni imposte coattivamente ai cittadini per sopperire alle spese del culto.

Ma vi è un'altra considerazione di non minore gravità; ed è che questo residuo postumo di decime sacramentali rappresenta il fatto di una enorme sperequazione, non solo tra i cittadini della stessa provincia, per l'ineguale ripartizione de' carichi, ma sperequazione tra le provincie sorelle d'Italia, perchè nella massima parte di esse furono già sgravate da questo peso le proprietà e le persone.

Al vizio assoluto d'illegittimità si aggiunge adunque l'altro relativo della mancata giustizia distributiva.

Guardiamo ora l'altro lato della questione, per cui ho sentito, fuori di quest'aula, farsi le maggiori insistenze.

Si dice, in sostanza: voi menomate le rendite di alcuni enti morali, distruggete parte dei proventi religiosi; e perchè? pel vantaggio principalmente de' possessori e proprietari delle terre sgravate. Ma non vi accorgete che il carico di queste decime sacramentali è già stato escomputato nel minor prezzo che hanno pagato i successivi acquirenti del fondo? Voi turbate lo stato attuale delle cose attinenti al culto; vi mettete in imbarazzo pe' compensi dovuti in certi casi, e tutto questo per gratificare alcuni proprietari che non hanno speso un soldo per l'aggravio di cui v'impensierite, e che andò tutto a danno irrevocabile de' proprietari anteriori.

Ma è forse questa una obbiezione nuova? No, È la difficoltà stessa che fu sollevata contro la legge di perequazione della imposta fondiaria. È la teoria della *consolidazione*, *ammortizzazione* o *elisione* del carico nei prezzi successivi di acquisto.

L'illustre Messedaglia, cui alludeva pur ora il senatore Brioschi, che cosa rispondeva? Che per ritenere esatto questo calcolo, bisogna partire dal presupposto, che nell'opinione dei con-

traenti il carico da scontare nel prezzo di acquisto si avesse come perenne ed immutabile. Ora, fin dal 1864, egli soggiungeva, fu fatta solenne promessa di una legge di perequazione fondiaria, fu dato affidamento che le proprietà soggette a maggior carico, viziato da ingiusta proporzione, ne sarebbero state disgravate.

Dunque, della imposta fondiaria esorbitante, che dovrà ridursi per giustizia con la nuova legge promessa ed attesa, una parte minima soltanto è quella che sarà stata scontata nei prezzi di acquisto, nei contratti specialmente posteriori al 1864, durante un tempo di fidente aspettativa.

Con quanto più di ragione questo argomento non deve ora applicarsi alle decime sacramentali? La loro abolizione è una riforma iniziata dalla metà del secolo passato a Napoli, e dalla fine del secolo stesso in Toscana, attuata nel 1851 in Sardegna, nel 1859 nell'Umbria, il 1860 in Palermo, compiuta interamente dopo gl'inizi gloriosi del XVIII secolo, in Toscana ed in Napoli, nel 1860 e 1861.

Orbene, nelle provincie delle Marche che avevano già visto pubblicato il decreto di abolizione delle provincie finitime dell'Umbria; nelle provincie venete, nelle romane, dopo la loro liberazione, non era sorto il fermo convincimento che queste decime sacramentali sarebbero state abolite al più presto?

Questo convincimento non era ribadito dalla prima proposta di abolizione fatta nella sessione 1863-64, e dalle altre che s'incalzarono nell'ultimo decennio?

Come ammettere che nelle contrattazioni di circa quattro lustri si fosse detratto dai prezzi di acquisto il capitale delle decime sacramentali, come se si fosse trattato di prestazioni enfiteutiche?

Ne sarà stata escomputata una parte minima; ma è lecito di aprire inquisizioni per discernere il più ed il meno, per indagare la data più o meno antica dell'acquisto, tosto che si tratta di una contribuzione condannata come dissonante coi principî del nostro dritto pubblico, e con le ragioni di eguaglianza tra le provincie sorelle della gran patria italiana?

Vi è un'altra ragione ancora. Il proprietario che ha dei carichi nella sua proprietà i quali debbano essere aboliti per ragioni di ordine generale, guadagna per effetto di tale abo-

lizione; ma questa stessa proprietà può andar soggetta, senza compenso, a carichi maggiori d'imposta per lo Stato, le provincie e i comuni, e sarà un danno non calcolato nell'atto di acquisto.

Ora il fondamento della giustizia sta nella legge di equilibrio e di compensamento tra tutti i casi possibili di guadagni e di perdite eventuali.

Dunque, l'abolizione delle decime sacramentali è giusta in sè, e non è fonte di indebito lucro.

Il senatore Brioschi diceva: Ma non vedete? voi volete la perequazione, e non ricordate che per effetto della nostra legge del 1864, molti di questi reddenti di decime se ne sono liberati, ma non gratuitamente, bensì per affrancazione, mercè un debito compenso. Volete la perequazione, e disponendo una abolizione graduale, fate che le proprietà siano sgravate più presto o più tardi, secondo che le prestazioni siano dovute a parroci, vescovi od altri enti; secondo che i parroci o i vescovi, attualmente investiti dei benefizi, avranno una vita più o meno lunga.

Io rispondo con una sola parola. È una perequazione progressiva. Ora l'attuazione graduale di certe riforme è quasi sempre condizione necessaria pel buon successo, nè mai fu indizio di sapienza civile la massima: o tutto o niente.

I reddenti che ne avevano i mezzi e che sono stati più solleciti si sono giovati dei rimedi che dava la legge precedente e tutto è scomparso e liquidato; nè c'è più da tornare sopra fatti irrevocabilmente compiuti. Mancheremo perciò di provvedere agli altri che non ebbero i mezzi, o non ebbero la volontà di esercitare una facoltà che era posta del tutto in loro arbitrio?

Per equiparare la sorte di costoro a quella dei pochi che si liberarono con l'affrancazione, vorrebbe il senatore Brioschi mantenuta in perpetuo la disuguaglianza col numero infinitamente maggiore, di coloro cioè che furono liberati per legge nella massima parte d'Italia, senza compenso di sorta e non per affrancazione?

Fermo il principio dell'abolizione delle decime sacramentali, vengono ora i modi di attuazione.

L'abolizione è assoluta e senza compenso nei rapporti del Demanio, del Fondo pel culto, dell'Asse ecclesiastico di Roma e di altri enti mo-

rali in genere aventi il carico di servizio religioso. Però, in quanto ai parroci ed ai vescovi, che sono elementi necessari nell'organismo ecclesiastico riconosciuto nel nostro diritto pubblico, ed ai quali è assicurato nelle nostre leggi in vigore un *minimum* di rendita annuale, una equa ed ingegnosa combinazione ha disposto l'abolizione graduale alla vacanza del beneficio; dopo di che sarà dato al nuovo investito un compenso dal Fondo pel culto per le decime abolite, nei limiti di quel minimo legale.

Questo temperamento è di grande equità, poichè rispetta le legittime aspettative degli attuali possessori, come fu fatto anche con la legge 15 agosto 1867, all'abolizione dei benefici ecclesiastici in essa contemplati, ritardandosi, durante il conservato godimento degli attuali investiti, la devoluzione allo Stato, o ai padroni, o agli altri privati aventi diritto di riversione.

Inoltre, per le provincie meridionali in cui i comuni sono tenuti di fornire ai parroci il supplemento di congrua, ne saranno quelli disgravati dopo cinque anni, trasferendosi allora un tale carico nel Fondo pel culto.

Ma le finanze di questo, ha domandato il senatore Brioschi, saranno sufficienti a sostenere siffatti pesi? Lasciamo l'assicurazione data dal direttore del Fondo pel culto; il certo è che esiste un reddito annuo di circa tre milioni, destinato in parte al pagamento delle pensioni dovute per la soppressione delle corporazioni religiose, ed in parte consumato nel godimento dei frutti dei benefici soppressi con la legge specialmente del 1867, godimento riserbato agli attuali investiti.

Avremo dunque da un lato vacanze di vescovadi e di parrocchie, e dall'altro, in corrispondenza, svincolo di rendita di altri benefici ed estinzione di pensioni.

Dopo il termine assegnato di cinque anni, il progressivo miglioramento delle finanze del Fondo pel culto dà buona fiducia che non gli sarà grave nemmeno il peso del discarico promesso ai comuni delle provincie meridionali pei supplementi di congrue parrocchiali.

Del resto, per questa parte, se le previsioni non fossero state esatte, si potrà provvedere, dopo l'esperimento, nel corso di cinque anni, a proroga ulteriore da accordarsi per legge.

Viene ora il momento di esporre al Senato

alcuni miei dubbi, che enunciai nel principio del mio discorso; e che non m'impongono il dovere di presentare degli emendamenti, fiducioso di poter avere dichiarazioni rassicuranti dal ministro guardasigilli.

Io non do un gran valore alle dichiarazioni interpretative di un articolo di legge, disformi dal testo letterale, ma do una importanza morale alle dichiarazioni e promesse del Governo sulla sua condotta futura su materie di pubblico interesse.

Sono abolite le decime sacramentali rapporto ai parroci, cessato appena il godimento degli attuali investiti. Ai successori si darà un compenso pel vuoto che ne risulterà, ma compenso da non oltrepassare le lire 800. Dunque per le parrocchie che ne hanno di più ci sarà una perdita irreparabile. E così la legge tocca gl'interessi di questa classe benemerita del clero che dobbiamo tenerci affezionata.

I parroci, specialmente nei piccoli comuni, presso le popolazioni rurali di gran parte d'Italia, non avide di godimenti, non gelose delle classi superiori, ossequenti al principio di proprietà, porgono con le solennità religiose conforti ineffabili nelle soste di penoso quotidiano lavoro. Essi sono più lontani dalle influenze dell'alta gerarchia ecclesiastica, sono più legati agl'interessi delle persone e delle cose che li circondano. Tutto ciò che li tocca e che può disgustarli mi duole.

Non sarebbe stato possibile di portare da 800 a lire 1000 il compenso assicurato ai parroci, che ne avessero di più? il che senza aumentare gli obblighi attuali avrebbe scemata la quantità delle perdite possibili? Forse questa disposizione avrebbe avuto conseguenze finanziarie minime, essendo rare le parrocchie che abbiano una congrua oltre le lire 800, e che sia fondata su proventi di decime sacramentali. Ma quale non sarebbe stato l'effetto morale di una disposizione ispirata ad un pensiero di riguardo e di favore verso la più modesta e benemerita classe dei ministri del culto?

In quanto ai vescovi, si è assicurato loro un compenso delle perdite fino a lire 6000. Il Senato già sa che la quota di annuo concorso imposta nel 1866 incominciava per le mense vescovili dalle rendite eccedenti le lire 10,000. Con la legge posteriore del 1867 la tassa straordinaria del 30 per cento sull'Asse ecclesiastico

fece salvo pei vescovi un minimo di 6000 lire. Siamo ora ritornati alla misura del 1867. Ma da allora, o signori, sono passati 20 anni; quanto mutamento nei prezzi delle cose, nel costo della vita, in tutti gli stipendi!

Può dirsi equa, può dirsi conveniente per i grandi dignitari della Chiesa la tenue rendita annua di 6000 lire, quando non v'è capo di divisione di Ministero che abbia meno di 7000 lire?

L'abolizione è decretata senza compenso anche di rincontro alle fabbricerie. È un'istituzione codesta che merita le nostre simpatie; essa avvicina, associa il laicato al clero; è il tipo a cui s'informano i più recenti progetti per la trasformazione del beneficio.

La menzione delle fabbricerie è una di quelle parti che mi punge nell'attuale progetto.

Però ad onta di queste osservazioni, di questi dubbi che ho esposti al Senato, io non credo che sia il caso di proporre alcun emendamento formale.

Per i vescovi, per i parroci la legge non si effettuerà che nel corso di molti anni. Nel lungo intervallo il Governo vedrà gli effetti dell'applicazione di questa legge; i calcoli non saranno più fondati sopra previsioni approssimative, ma potranno concretarsi in cifre certe e positive; si troverà il momento in cui il Fondo pel culto si dimostri capace di un carico maggiore; si potranno allora aumentare le congrue pe' parroci, il *minimum* di rendita assicurata ai vescovi.

Da ultimo si spera che per le fabbricerie si troverà col fatto quello che già si prevede come probabile, che non ci siano per nulla, o ci siano in parte assai minima, decime sacramentali, tra i redditi da loro posseduti.

Tutti questi desiderî io li ho esposti candidamente; queste raccomandazioni io le rivolgo al signor ministro perchè le di lui parole tolgano quella impressione penosa che alcune parti di questa legge portano al di là degl'intendimenti che l'informano.

Non avrei da aggiungere altro; ma qui, in ultimo, voglio rivelare un segreto che forse è nel fondo dell'animo di parecchi di noi, ma che pochi sarebbero disposti di confidare al pubblico.

Vi è in questi giorni nel sentimento generale un certo desiderio vago, una certa speranza più o meno lontana di conciliazione fra l'autorità

spirituale e la podestà civile; un augurio che cessi il dissidio che le divide tuttora.

Nella Camera non solo una voce eccentrica, ma anche quella di un deputato, non men geloso che altri de' diritti dello Stato, accennò francamente a questo lato nuovo della quistione. Non vi sembra, disse, inopportuno il momento scelto per questo progetto di legge, che riducendo le rendite destinate al servizio religioso, non può che inasprire piuttosto le relazioni attuali tra il clero e il laicato, tra la Chiesa e lo Stato?

Io rispondo: che abbiamo innanzi un problema antichissimo da non poter rimanere insoluto; uno scopo da raggiungere di utilità civile e di eguaglianza, non intendimenti ostili alla Chiesa.

Se v'è materia di divergenza, è una ragione di più perchè questi residui si liquidino al più presto, che quistioni di questa specie non si lascino ulteriormente pendenti.

Il Senato una sola cosa deve ponderare se cioè questa è una legge veramente di giustizia, e di eguaglianza; se è fatta per rimuovere una grave dissonanza in un punto importantissimo del nostro diritto pubblico, che tocca alla libertà di coscienza e di culto, da assicurare ai cittadini in tutte le provincie d'Italia.

Se è così, quelli che più bramano, che più credono possibile una conciliazione, non possono desiderare di compromettere con ulteriore indugio una riforma così lungamente aspettata, lasciando appunto in sospenso una materia di dissidio.

A me duole che la discussione di questo progetto si sia dovuto fare in questi ultimi giorni, e che non sia stata preceduta da maggiore preparazione. Comunque sia, se il Senato si persuade che la legge è giusta, che risponde a principî di ragione e di pubblico interesse, deve votarla senz'altro, per dimostrare che, come corpo conservatore, se sa resistere a innovazioni immature e pericolose, è sollecito nel tempo stesso di approvare col suo voto quelle riforme che sieno giuste, opportune e reclamate dalla pubblica opinione. (*Benissimo, bravo!*)

PRESIDENTE. L'onor. senatore Costa ha la parola.

Senatore COSTA. Signori senatori, non mi pare inutile constatare che tutti gli oratori che hanno finora preso la parola non hanno contestati i

principi fondamentali, ai quali è ispirato questo progetto di legge. Si potrebbe anzi dire, che nella prima parte, per quanto cioè riguarda le decime sacramentali, non vi fu alcuna opposizione sostanziale; soltanto nella seconda parte, relativa alle decime dominicali, accettando il concetto, si sono fatte delle riserve intorno al modo onde fu svolto.

Certo non intendo di portare una voce discorde in questo concerto di approvazioni; non esito anzi ad aggiungervi la mia incondizionata adesione.

Io per verità non comprenderei come oggi sia possibile mettere in contestazione il concetto di una legge che, alla fin fine, non è che l'applicazione dei principi di diritto comune che sono sanciti nel nostro Codice civile; l'abolizione di ogni vincolo perpetuo della proprietà.

Io non comprenderei come sia possibile rifiutare ad alcune provincie, che vennero ultime, o non furono fortunate, il beneficio di una riforma economica che tutti i paesi civili hanno sempre invocato ed ottenuto.

Io non potrei poi far riserve sostanziali od opposizioni ad un progetto di legge che ha la sua origine in tempi, ormai abbastanza remoti, nei quali io aveva una lontana e subordinata partecipazione al Governo; giacchè è noto che i primi studi intorno a questo argomento furono ordinati dal ministro guardasigilli Vigliani, che li commise ad una Giunta di autorevoli giurisperiti, della quale facevano parte illustri membri di ambedue i rami del Parlamento e presieduta da uno dei senatori che fa oggi parte dell'Ufficio centrale.

Io accetto quindi il concetto della legge, e lo accetto anche in quanto, per raggiungere il fine, è costretto a subordinare alle necessità della pubblica economia le esigenze dello stretto diritto.

Non si fanno riforme, non si distruggono fatti che hanno durato dei secoli, senza correre il pericolo di offendere interessi e di violare aspettative che la sanzione del tempo ha pressochè tramutati in diritti. Proceda pure il legislatore a tali riforme, ma proceda cauto e prudente circondandole di quei temperamenti che valgano a rendere men dura, men grave e, diciamolo pure, meno ingiusta l'edificazione del nuovo diritto sulle rovine dell'antico.

La questione quindi, che secondo me, deve

porci il Senato non è altra che questa: Questa legge nelle sue disposizioni particolari riesce a tutelare i diritti quesiti? Riesce ad impedire che da queste necessarie rivoluzioni economiche non siano troppo gravemente turbati degli interessi e delle legittime aspettative?

Per rispondere affermativamente alla questione mi occorrono alcuni schiarimenti dal guardasigilli. Ed è per questo solo motivo che io ho preso la parola.

Gli schiarimenti che io chiedo sono di due ordini. D'ordine giuridico e d'ordine economico e politico.

Comincio dagli schiarimenti d'ordine giuridico, perchè secondo me, sono di poca importanza, e potranno essere facilmente forniti dall'onor. guardasigilli.

L'art. 1 del progetto di legge quale è sottoposto oggi alle deliberazioni del Senato, contiene nella sua prima parte un inciso che non esisteva nel progetto della Commissione parlamentare; inciso che suona come segue:

« ... ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute, o convertite in prestazione pecuniaria ».

Per verità a me sorge il dubbio se l'aggiunta di questo inciso sia stata necessaria ed opportuna. Se essa non ha avuto altro concetto che quello di chiarire che le decime sacramentali, quantunque riconosciute per sentenza o per convenzione, sarebbero sottoposte a questa disposizione di legge, ne conservano il carattere e rimangono sottoposte alla legge, può ritenersi superflua, ma non nuoce; e quindi non avrei difficoltà ad accettarla. Ma desidero sia chiarito ed affermato che quest'inciso non potrebbe essere applicabile ogni qualvolta la convenzione avesse portata una novazione togliendo alla prestazione il precedente carattere di decima sacramentale. Ove questa novazione fosse avvenuta dovrebbe prevalere la legge del contratto.

La seconda osservazione riguarda il primo capoverso dello stesso art. 1. Dice questo capoverso:

« Però i vescovi e ministri del culto aventi individualmente cura d'anime, investiti di benefici ecclesiastici, che si trovano in possesso civile dei medesimi alla pubblicazione della presente legge, continueranno, ecc. ».

Che cosa si è inteso di dire con queste pa-

role « che si trovano in possesso civile alla pubblicazione della presente legge » ?

Con queste parole si è egli inteso di richiedere che l'investito fosse già riconosciuto dalla autorità civile col *placet* o coll'*exequatur*, oppure che egli si trovasse legalmente investito dalla autorità che ha facoltà di investirlo nel suo beneficio ?

A me pare che non il primo, ma questo secondo concetto dovrebbe prevalere.

È noto che l'*exequatur* ed il *placet* non conferiscono il beneficio; riconoscono soltanto l'esecutività di un atto, già per se stesso giuridicamente perfetto: quindi non mi parrebbe nè prudente nè giusto far decorrere il beneficio sancito dall'art. 1 di questa legge dalla data del *placet* o dell'*exequatur*, ma da quella del conferimento legale del beneficio per parte della autorità competente.

Ben vero che il *placet* e l'*exequatur* sono attributivi del possesso della temporalità. Ma occorre distinguere tra il diritto, condizionale se vuoi, a conseguire il possesso, dal fatto del possesso. Quello deriva dalla investitura, questo dall'adempimento della condizione alla quale la investitura medesima era vincolata. Il che diventa tanto più giusto nella specie in quanto trattasi di conservazione temporanea e personale di un diritto alla decima, che in realtà rimane abolito pel solo fatto della pubblicazione della legge.

Una terza osservazione d'ordine legale io debbo fare relativa all'art. 5. In quell'articolo parlandosi del modo dell'affrancazione, si fa riserva del metodo sancito dalla legge 24 gennaio 1864 per l'affrancamento delle decime dovute allo Stato ed ai corpi morali.

Ora è noto che quella legge ebbe una successiva esplicazione, ebbe un'appendice nella legge del 29 gennaio 1880, la quale ha dato facoltà ai debitori dei censi e canoni, e quindi in questo caso delle decime, di affrancare, mediante corrispettivo di 15 annualità della prestazione.

La mancanza della citazione di questa legge, vuole essa dire che non si sia voluto applicare la disposizione alla redenzione, all'affrancazione delle decime? Ovvero si è ritenuto che citando la legge principale dovessero ritenersi implicitamente citate anche tutte le leggi

esplicative che ad essa si riferiscono e ne sono il necessario complemento?

Queste sono le osservazioni che, come ho premesso, mi sembrano di ben lieve importanza, ma che meritano però qualche spiegazione da parte del signor ministro.

Le osservazioni d'ordine economico e politico riguardano l'art. 3.

Coll'art. 2 del progetto è imposto l'obbligo al Fondo per il culto di corrispondere ai vescovi e ministri dei culti con cura d'anime un supplemento di assegno fino a lire 6000 pei vescovi, e fino a lire 800 pei parroci, qualora le altre rendite più non raggiungessero, per effetto dell'abolizione delle decime, le somme anzidette.

Su questo argomento mi sembrano necessarie due spiegazioni.

È noto che con la legge del 1886 si è imposto al Fondo per il culto di aumentare fino ad 800 lire le congrue dei parroci, di mano in mano che gli rimanessero disponibili dei fondi a questo scopo.

Colla sanzione della legge che si discute, il Fondo per il culto si troverà nella condizione seguente: da un lato, dovrà eseguire il precetto di questa legge che *obbliga* il Fondo per il culto a reintegrare fino ad 800 lire la congrua dei parroci; dall'altro, avrà là *facoltà* di portare ad 800 lire la congrua dei parroci nel caso che abbia i fondi per farlo.

Ora, io desidero di sapere dal signor ministro se egli crede che la reintegrazione *obbligatoria* delle congrue potrà recare pregiudizio all'aumento *facoltativo* delle congrue medesime.

Io non ripeterò ciò che, con evidente plauso del Senato, ha detto il senatore Auriti intorno a questo delicato argomento.

Io credo di portar la questione sopra di un altro terreno; quello della buona fede e della lealtà.

Abbiamo una legge, la quale ha fatto la promessa di aumentare la congrua ai parroci fino ad 800 lire: questa promessa è ben lungi dal suo adempimento, e soltanto quest'anno si è preso impegno di arrivare alla somma, non lauta certamente, di 500 lire. Siamo quindi tuttavia lungi dalla meta; e parmi giusto e legittimo il chiedere se l'applicazione di questa legge ce ne allontani pregiudicando la legittima aspettativa dei parroci che attendono dall'esecuzione

della legge del 1876 che sia resa meno misera la loro condizione.

Sotto un altro punto di vista parmi necessario studiare questo limite massimo fissato in 800 lire pei parroci ed in lire 6000 pei vescovi a titolo di indennizzo loro derivante dall'abolizione delle decime.

Il Senato sa che le decime furono abolite nelle diverse provincie d'Italia con leggi diverse. Ma è bene ricordare che queste leggi non furono ispirate ad un concetto unico.

Io ne cito due soltanto. Cito quella dell'Umbria, la quale ha fatto due categorie delle parrocchie, ed ha stabilito un supplemento di congrua facoltativo di 800 lire per le minori, e per le maggiori di lire 1200.

Cito la Sardegna, per la quale si è seguito un concetto assolutamente diverso. Abolendosi nel 1851 le decime, il Governo assunse e scrisse nel proprio bilancio la somma di 800 mila lire per corrispondere ai parroci non una quota, ma la somma integrale corrispondente alle decime abolite. E queste 800 mila lire, ridotte poi a 751 mila, si pagano tuttora al clero di Sardegna sul bilancio del Fondo pel culto.

Or, nella assegnazione e distribuzione di questa somma, non solo vi è una sostanziale differenza di concetto da quello cui è ispirato il progetto in discussione, ma vi è anche una radicale differenza nelle condizioni di fatto. E per accennarne alcuno, vi dirò che alcuni vescovi in Sardegna godono anche oggi, per effetto dell'abolizione delle decime, un assegno di lire 10 mila; molti parroci hanno più di 2000 lire, pochissimi sono al di sotto di lire 1000.

Ora questa mi pare una sperequazione (per usare la parola che oramai suona sulle labbra di tutti) della quale il Governo si dovrebbe preoccupare.

La ragione della legge è la medesima; uguale è la condizione degli aventi diritto alle decime; eppure la condizione di fatto è enormemente diversa; e di questa differenza non giungo a comprendere la ragione.

Io spero di udire dall'onorevole guardasigilli delle dichiarazioni soddisfacenti: e quando le abbia avute, sorvolando anche su altri non lievi difetti che il progetto ha e che la giurisprudenza potrà correggere, non esiterò a dare il mio voto favorevole.

Senatore EULA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA. Decisamente favorevole a questo progetto di legge io non intendo fare un discorso per appoggiarlo. Il campo è già stato mietuto ed io non farò che ripetere male ciò che altri oratori già dissero molto bene.

Se vi furono domande di schiarimenti, se si sollevarono dubbi, l'egregio relatore e l'illustre guardasigilli risponderanno.

Ho chiesto la parola unicamente per dichiarare che voterò in favore e per rendere grazie all'illustre guardasigilli che, raccomandando all'approvazione del Parlamento questo disegno di legge, ha reso omaggio alla giustizia di cui è ministro. E tanta è anzi la mia convinzione che esso meriti il vostro suffragio da non saper comprendere come possa esservi chi lo combatta.

Quando penso che si tratta di decime sacramentali già abolite in tanta parte d'Italia e che si propone di estendere questo beneficio ad altre provincie che non ne godono ancora, e segnatamente alle provincie già soggette al Governo pontificio, più l'Umbria ed il Veneto, pare a me che, per essere logici, gli avversari dovrebbero deplorare che siano state abolite altrove, e far voti perchè vi siano ristabilite. Perchè questa disparità di trattamento? Perchè in tempo di civile eguaglianza lasciare un sì odioso privilegio?

Voi avete testè votata, o signori, la legge di perequazione, e tutte le popolazioni italiane, anche quelle che se ne sentono materialmente lese, perchè amano prima di tutto la giustizia, anelano di salutare il giorno in cui il benefico provvedimento riceverà la sua attuazione.

Orbene, votando questo disegno di legge, voi non farete che compire l'opera vostra, farete un atto di vera perequazione giuridica.

Le tasse sacramentali non sono che una vera e propria imposta; sono una imposta a cui i fedeli, o volontariamente per sentimento religioso, o costretti da disposizioni legislative devote alla Chiesa, si sono assoggettati acciocchè i ministri dell'altare, che dell'altare devono vivere, avessero un onesto trattamento. Ma ora che la nazione ha loro in altra guisa provveduto, ora che gli aventi cura di anime hanno le loro prebende, ora che i vescovi hanno le mense, e se queste non bastano la legge provvede a supplirvi, il voler conservare questi

oneri di cui è venuta meno la causa, oneri che furono assunti coll'implicita clausola *rebus sic stantibus*, il volerli conservare in alcune provincie, mentre in altre furono aboliti, è un atto non solo improvvido, ma enormemente ingiusto.

Fu detto e riconosciuto dall'onor. Brioschi essere l'abolizione delle decime un atto di giustizia, ma doversene meglio maturare lo studio prima di compierlo. Rispondo: trattarsi, ben più che di fare un atto giusto, di riparare ad una flagrante ingiustizia, e non essere mai troppo giusta e sollecita una tale riparazione.

Ho letto, e me ne furono comunicati anche testè, alcuni discorsi di oratori che in altro recinto hanno combattuto questo progetto di legge.

Ma confesso che, lungi dal convertirmi, mi avrebbero persuaso del contrario se non lo fossi già stato prima. Si è detto: questa legge sarà un semenzaio di liti; non vi fanno plauso che gli avvocati e procuratori legali. Io non lo credo. Il concetto della legge è abbastanza nitido; ampia e chiara ne è la dizione da non dar luogo a dubbiezze, da togliere ogni difficoltà.

Del resto, si comprende facilmente che quando uno è leso nel suo interesse, quando deve perdere un utile qualunque, si attacca anche ai rasoi per conservarlo, e non mancano mai i compiacenti azzeccarbugli che se se rendano paladini. Ma se fosse questa una buona ragione, se il timore di dar luogo a controversie giudiziali dovesse bastare ad impedire l'attuazione di una legge, non si farebbe mai nulla di serio, converrebbe rinunciare ad ogni progresso nella nostra legislazione, ad ogni organica riforma.

Quando vi si proponeva la legge sull'Asse ecclesiastico e sulla conversione degli immobili ad esso appartenenti, anche allora gli avversari dicevano che le liti sarebbero state numerosissime, ma voi non vi arrestaste per ciò, e ne aveste ben donde. Le liti passarono, ma il beneficio economico che avete creato rimane e rimarrà perenne.

Si è detto da altri: voi con questo progetto di legge favorite i decimati a danno dei decimanti; è un'ingiustizia per questi, un lucro indebito per quelli.

Reputo superfluo il dire che non si può parlare d'ingiustizia a danno di coloro che godono di queste decime; non si tratta qui di un diritto giuridico, nè di ledere un diritto di pro-

prietà. Nessuno ha avuto il coraggio di ciò affermare: certo, se il diritto alla decima è passato a titolo oneroso in un privato, allora si potrà bensì ordinarne la commutazione in denaro, come la si prescrive coll'art. 3 di questo progetto, ma non sarebbe lecito dichiarare la soppressione senza compenso, perchè si lederebbe un diritto patrimoniale del cittadino che l'ha acquistata.

Ma finchè rimane presso l'ecclesiastico, la decima non è che un compenso per il servizio religioso che presta; essa è per il ministro del culto ciò che è lo stipendio per l'impiegato; e quindi il legislatore modificando il di lui trattamento, sostituendo uno ad un altro compenso, non può mai dirsi che commetta ingiustizia, e meno ancora che offenda un diritto di proprietà.

Ma si dice: voi pregiudicate un interesse per arrecare un indebito lucro ai possessori dei beni sottoposti all'onere di siffatta prestazione, i quali facendone l'acquisto li pagarono tanto di meno quanto era il peso cui erano sottoposti.

Se questo argomento avesse un valore, non dovrete limitarvi a respingere il progetto, ma la logica vi obbligherebbe ad abrogare senza indugio la legge di perequazione che avete testè con pubblico plauso votata.

Anche i proprietari del Modenese, del Piemontese, della Lombardia e della Venezia i quali comprarono beni soggetti alle tasse prediali sproporzionatamente gravi portate dai rispettivi catasti censuari, tennero conto nel convenire il prezzo di un tale carico; ed è quindi un indebito arricchimento quello che si è loro concesso colla perequazione; e tanto più avreste dovuto loro negarla, inquantochè oltre al danno che ne riporterà la finanza, vi ha pure il pregiudizio che si è recato ai proprietari di altre provincie, che acquistarono beni colpiti da imposte prediali minime, e dopo averli pagati in proporzione, se li vedranno, tutto ad un tratto, maggiormente aggravati. Dunque, se coloro che oppongono una siffatta obiezione avessero ragione, si dovrebbe concludere che sarà bensì lecito di accrescere le imposte, di diminuirle non mai. Come vedete, ad argomenti di questo genere si perde il tempo a rispondere.

Si è pur detto esservi molti i quali, allettati dalle agevolezze loro accordate dalla legge del 1864, hanno affrancate le decime, e che se avessero potuto prevedere l'abolizione, se ne sareb-

bero astenuti; sicchè a loro riguardo si commette una ingiustizia.

Io dichiaro nettamente che non comprendo questo singolar modo di ragionare. Non capisco come mai accordando per l'avvenire un favore ad alcuni possessori di beni, si faccia cosa ingiusta, perchè non tutti ne possono più godere, perchè cioè vi furono di coloro i quali, essendosi affrettati a liberarsi mediante un corrispettivo d'affrancamento, da un tale peso, non vollero aspettarne la soppressione. Ma allora chiunque ha dovuto sopportare una spesa, pagare una imposta stabilita da una precedente legislazione, dovrebbe gridare all'ingiustizia contro una legge posteriore che diminuisca la spesa, tolga l'imposta.

Quando si pubblicò la legge del 1864 che ha dato facoltà di riscattare le decime dai corpi morali mediante un compenso assai inferiore a quello che avrebbero dovuto corrispondere, ho udito bensì gli enti morali che erano astretti a ricevere per affrancamento una rendita di valore effettivo minore di un terzo, ed anco di più, del nominale, lagnarsene acerbamente; ma non ho udito per fermo che se ne siano lagnati coloro che le avevano già affrancate prima, ed abbiano detto che siasi dato un provvedimento ingiusto accordando ad altri un favore di cui essi non erano più in grado di godere. Se un richiamo di questo genere si fosse fatto, avrebbe destato il riso, non meritato mai l'onore d'una risposta.

Si è detto per ultimo: ma voi date luogo a disparità di trattamenti. La legge per un atto di giusto riguardo, come si è già fatto quando si sono soppressi i benefizi, ha conservato a coloro che ne sono attualmente investiti, il diritto a riscuotere le decime, finchè avevano cura di anime. Dunque, se un proprietario ha la disgrazia di avere un parroco decimante ancor giovane, esso non sarà liberato dalla decima che di qui a 30 o 40 anni; se lo ha vecchio, lo potrà essere fra breve tempo.

Quando ho sentito mettere innanzi quest'argomento, io mi aspettavo di sentire dedurre un'altra conseguenza, la proposta cioè di abolirle subito per tutti, salvo a dare agli investiti il trattamento di cui all'art. 2. Invece, no: se ne deduce che, per dare a tutti un eguale trattamento, perchè non vi sia chi liberato in breve tempo possa ridere alle spalle di altri che ri-

mangano aggravati per un tempo più lungo, sia migliore e più giusto partito mantenere perpetuamente il peso per tutti.

A me è già più volte accaduto, e credo che anche altri magistrati seduti in quest'aula diranno altrettanto, d'essermi recato all'udienza con un dubbio nell'animo circa il modo col quale si dovesse decidere una difficile controversia. Ma bastò che un avvocato sorgesse, bastò l'udire la povertà e la inanità degli argomenti che adduceva in favore della sua parte, perchè ogni dubbio svanisse e mi convincessi che egli era dal lato del torto. *Causa patrocinio non bona peior erit.* Così accadrebbe anche ora a me, senatore, nell'udire le meschine osservazioni che si oppongono all'attuale progetto di legge, se della bontà di esso avessi mai potuto dubitare. Non aggiungo altro, essendo appena d'uopo rispondere ai dubbi che ha espressi l'onor. Vitelleschi.

Egli disse che si è trovato imbarazzato a dare appaganti spiegazioni a coloro, dai quali furono esposti i timori che l'articolo terzo potesse riflettere quelle prestazioni che in questa romana provincia sono convenute a carico dei mezzadri e dei coloni; ed aggiunse giustamente che buona ragione per soddisfare le loro dubbiezze non sarebbe certamente quella di osservare non avere potuto il Senato in questo scorcio di sessione, in questi giorni estivi, occuparsi con maturità di consiglio di tutte le possibili conseguenze della legge.

Io lo consiglierei di rispondere a coloro che gli manifestano questi timori, di rivolgersi a qualcuno dei tanti onesti e dotti giureconsulti che onorano la curia romana, assicurandoli che non ne troveranno neppure uno che possa ritenere applicabile l'art. 3 al caso delle colonie parziali e delle mezzadrie a cui egli accennava. Oltre la ragione a cui io non posso non sottoscrivere, già addotta dall'onor. senatore Auriti, cioè che quest'articolo, parlando delle prestazioni fondiariе perpetue, prevede evidentemente il caso in cui debitore della prestazione sia il proprietario del fondo, e che il colono o il mezzadro non è certo il proprietario del fondo goduto, c'è poi quest'altra ragione essenziale, che qui trattasi di diritti reali, come disse benissimo il relatore, si tratta di un *jus in re*. Ora le prestazioni imposte per patto nelle mezzadrie e nelle colonie parziali non costituiscono che delle obbligazioni personali, ma non mai

reale è il corrispondente diritto che spetta ai proprietari dei fondi, onde si tratta.

E se un dubbio potesse ancora rimanere, basterebbero a dileguarlo gli articoli che seguono, dove si parla del modo di eseguire la commutazione, basterebbe por mente alle eccezioni che vi si fanno, per convincersi essere assolutamente impossibile che l'art. 3 possa contemplare i casi a cui l'onor. senatore accennava.

Finisco esprimendo il voto che il Senato voglia approvare questo che, a mio avviso, è un grande atto di riparazione di un'ingiustizia, e se alcuni interessati strilleranno, può esser sicuro che la grande maggioranza del paese, tutti coloro che amano la libertà e la giustizia, faranno plauso e benediranno all'opera sua. (*Benissimo, bravo*).

PRESIDENTE. L'onor. senatore Pierantoni ha la parola.

Senatore PIERANTONI. Il discorso del senatore Eula ha reso molto più breve il mio compito.

Io aveva chiesto la parola per dimostrare che questo disegno di legge contiene la consacrazione del principio di eguaglianza di tutti gli Italiani innanzi alla legge, ed afferma la necessità storica di disperdere ogni reliquia del feudalismo laico-clericale, e che in pari tempo contiene la piena attuazione di una riforma troppo lungamente indugiata.

La prova estrinseca dei fini di questa legge si ha dal considerarsi che ha trovato un solo oratore contrario in Senato, l'onor. Brioschi, avvegnachè sia debito di giustizia il considerare che l'onorevole senatore Vitelleschi non ha pensato di negare la legge abolitiva delle decime *sacramentali* e di qualsiasi altra natura, ma soltanto si è preoccupato dell'art. 3 e dell'art. 4, i quali, invece di provvedere all'abolizione e commutazione delle decime, sanzionano l'affrancamento di tutte le prestazioni fondiari perpetue consistenti in quote di frutti.

È facile la dimostrazione della insussistenza del primo addebito, che l'onorevole senatore Brioschi ha fatto alla legge, dicendola d'iniziativa parlamentare, e perciò non preceduta da quella lunga istruttoria che accompagna ogni legge d'iniziativa della Corona.

Questa legge ha tali precedenti storici e tali lavori di preparazione che davvero si sente l'imbarazzo di ricordarli. Anzi, la grande storia scientifica e legislativa sulle decime è quella

che permette a chicchessia di ricercare qualche dubbio nella disparità dei sistemi legislativi e di formulare un discorso qualunque.

L'abolizione delle decime ha la sua analogia con l'abolizione dei vincoli feudali e con l'affrancamento della proprietà dai vincoli che la opprimevano. Quindi clero, aristocrazia e privilegiati danno un arsenale di armi alle opposizioni. Più di un secolo ha apparecchiato lo studio della riforma dai provvedimenti del Tanucci e di Leopoldo I alle riforme della Rivoluzione francese che furono introdotte in alcune parti d'Italia. A questo primo periodo seguì l'altro dei governi dittatoriali, che prepararono la proclamazione dell'unità d'Italia; sorse infine l'opera legislativa italiana iniziata dal Pisanelli nel 1864 e terminata con la ripresa di una legge, tante volte proposta, per l'iniziativa parlamentare, fatta dal Fazioli.

Negli Atti del Parlamento vi hanno studi e relazioni tali che non permettono che si possa dubitare della grande maturità di questa riforma.

Basterebbe soltanto leggere le due relazioni, quella del ministro guardasigilli Mancini del 1876 e l'altra dell'onor. deputato Rinaldi, relatore della Commissione parlamentare, per stimare la virtù de' precedenti, che prepararono questa riforma.

D'altronde è giusta la diffidenza per l'esercizio della iniziativa parlamentare? Il deputato stesso propone riforme che sono complete del diritto pubblico del regno. La legge d'iniziativa parlamentare è sottoposta alla stessa procedura che dev'essere osservata per la faczione delle altre leggi.

Nessun legista può guardare con diffidenza una riforma soltanto perchè richiesta da un grande numero di deputati.

L'iniziativa parlamentare è identica per le due Camere; è un gioiello prezioso che bisogna conservare limpido e puro. Però ogni legge è la risultanza dello studio complessivo dei legislatori. Se la iniziativa parlamentare ricondusse sull'ordine del giorno della Camera dei deputati l'argomento delle decime, non è men vero che l'onor. ministro guardasigilli, operando con prudenza e temperanza, vinse le grandi discrepanze che erano sorte nella discussione, riconducendo l'iniziativa parlamentare ai termini del disegno che era stato preparato dall'onor. ministro Mancini fino dal 1876, in ese-

cuzione di un ordine del giorno votato ad unanimità dalla Camera dei deputati. Al disegno si aggiunsero poche disposizioni sulle altre prestazioni fondiariе congeneri alle decime.

Detto questo circa l'origine della legge, passo ad esaminare rapidamente le quattro parti che ne compongono il disegno. Nella prima parte, ossia nell'art. 1°, è sanzionata l'abolizione delle decime e delle prestazioni di qualunque natura.

Gli onorevoli senatori Auriti, Costa ed Eula hanno dimostrato la giustizia di questo principio, che io stimo affermazione del principio di eguaglianza per tutti i cittadini viventi nel territorio del regno d'Italia.

Il secondo principio è il compenso ai parroci o agli aventi cura di anime che non abbiano una congrua conveniente.

In tutti i paesi dove furono abolite le decime si studiò il sistema dell'indennità, ma non si seguì ovunque la stessa regola. Alcuna volta si ammise, come in Toscana fece il Ricasoli, il pagamento a carico del bilancio dello Stato. In altri paesi fu posto il pagamento dell'equivalente a peso dei comuni. Tra noi, considerata la condizione economica in cui si trova ora il Fondo per il culto, a quell'ente è imposto il pagamento dell'annuo supplemento di congrua. Per la legislazione esistente e per il principio del nostro diritto pubblico, la separazione dello Stato dalla Chiesa, giustamente si dichiara che spetta al Fondo del culto come funzione propria della sua esistenza.

Si è fatta obbiezione e si è detto: aggravando il Fondo per il culto di queste prestazioni, si verrà a ritardare l'ora della reversibilità a favore dello Stato e dei comuni delle rendite esuberanti, giusta la legge del 1866 dopo la liquidazione dei beni e la esecuzione degli oneri relativi. Ma la obbiezione cade per due ragioni.

La prima, considerando che la legge delle guarentigie sanzionò l'obbligo del riordinamento dell'Asse ecclesiastico. Perciò qualunque inconveniente derivasse dall'esecuzione di questa legge, potrebbe essere corretto con l'altra.

In secondo luogo, io osservo che il ritardo alla reversibilità è compensato dal gran beneficio che i comuni e lo Stato troveranno negli effetti economici della libertà del commercio restituita ad una grande quantità di proprietà immobiliare sciolta da vincoli secolari, che la inceppavano e ne scemavano il valore.

È postulato della filosofia civile moderna di abolire tutte le proibizioni ed i vincoli della proprietà, per i quali la ricchezza nazionale non è feconda. Il regime di libertà è condizione prima ed essenziale della ricchezza e della prosperità pubblica. Quindi se la legge da un lato ritarderà la remota promessa della devoluzione, dall'altro, dando ai cittadini il diritto di svincolare i loro fondi da oneri gravosi, arrecherà un vantaggio immediato all'agricoltura, dal cui progresso ne sentirà vantaggio la finanza dello Stato.

Il principio del rispetto del possesso civile degli utenti le decime, che fu creduto dal senatore Brioschi una disuguaglianza di trattamento, è invece l'applicazione del principio di giustizia distributiva, che vuole si trattino inegualmente gli esseri ineguali per condizioni. Invece si sarebbe gridato alla violazione dei diritti acquisiti, se non si fosse rispettato il possesso civile delle decime, ossia dei benefici. In tale caso si sarebbe detto che noi eravamo ostili al clero peggiorandone le condizioni.

Dopo questo compenso attribuito agli aventi cura d'anime, la legge sanziona la commutazione delle prestazioni fondiariе a titolo oneroso, in canone annuo e fisso, in danaro.

Qui osservo che se si avesse voluto usare un *summum jus*, si avrebbe dovuto comprendere nell'abolizione anche le decime convertite in contrattazioni. Illustri giureconsulti, sopra gli esempi della legislazione francese, insegnano, che quando una cosa perisce, perchè è dichiarata non commerciabile, il possessore nulla ha da ripetere, perchè non ha diritto diverso da quello del primo alienante: tuttavia il legislatore, rispettando il principio delle contrattazioni, ha imposto il sistema delle affrancazioni, che non è legge nuova in Italia, ma diritto comune.

Questa parte della legge è la riaffermazione della legge 24 gennaio 1864 votata dal Parlamento, per la quale furono affrancati i canoni enfiteutici, i censi, le decime ed altre prestazioni.

L'onor. Vitelleschi ha formulato alcune obbiezioni contro questa parte della legge che si discosta certamente dalla materia delle decime; ha detto non doversi permettere allo Stato di intromettersi nei contratti privati, perchè verrebbe a ledere il diritto di proprietà.

Nè l'una, nè l'altra proposizione sono conformi al diritto. L'immobilità legislativa che lasciasse esistere invariati gli ordini di abusati contratti, lascierebbe sussistere le più grandi vergogne, le più grandi ingiustizie. Per esempio, l'arresto personale per debiti, le leggi contro l'usura erano leggi per le quali si erano creati grandi rapporti giuridici. In tempi non remoti la schiavitù era contratto civile. Lo Stato non abdicò il diritto di far cessare le ingiustizie.

La guerra di secessione dell'America non ebbe forse luogo perchè la società moderna non poteva più riconoscere l'uomo come oggetto di contratto? Quando lo Stato ha discusso l'abolizione di molte forme di contratti che nascevano dal diritto canonico, dalla scolastica dei preti, dalla prepotenza delle classi dominanti contro le classi povere, obbedì alla vera sua missione, che è quella di coordinare e armonizzare i diritti privati restituendo agli oppressi la personalità confiscata, armonizzando l'esercizio della libertà col progressivo miglioramento della economia nazionale.

Nessuno può dire che perchè esiste un contratto, lo Stato non possa modificarlo ed abolirlo se lo ravvisi contrario al diritto ed alla economia sociale. Questa specie di obiezione si faceva dai feudatari della Confederazione germanica contro i decreti della Rivoluzione francese quando aboliva la feudalità. Dicasi lo stesso per l'accusa di lesione al diritto di proprietà.

Una legge, che sostituisce il principio della libertà a quello dei vincoli e che ordina l'affrancamento, riconosce la proprietà, la protegge, la svolge.

Io non mi abbandonerò a fare obiezioni sopra il senso della legge, e dico: ai magistrati, che gli avvocati trovano la possibilità di fare cause dallo studio degli Atti parlamentari, perchè i magistrati troppo presto si abbandonano all'uso di interpretare le leggi.

Ho inteso discutere delle colonie perpetue e delle colonie parziali, e chiedere se sono o pur no comprese nella legge. Questa materia delle colonie è sopra tutte le altre difficile.

Gravi e difficili controversie di applicazione non si possono risolvere in breve ora nè da una sola persona, e senza lo studio delle origini svariate delle colonie dei diversi paesi d'Italia. Questo soltanto io riconosco che in questa legge

di affrancazione dei canoni fondiari il legislatore vuole metter fine alla perpetua ed irreparabile separazione delle due parti, che costituiscono il dominio, alle quali la influenza delle idee feudali fece applicare le denominazioni di dominio diretto e dominio utile.

La legge vuole spezzare i reciproci rapporti tra proprietari che in perpetuo non potrebbero avere il materiale godimento della cosa, nè alienarla, nè migliorarla.

Questa specie di solidarietà, la quale è perpetua, non è una società del capitale e del lavoro, come crede l'onor. senatore Cencelli. Chi ha il dominio utile è incapace di disporre del fondo, non ispira fiducia ai capitali, è condannato a riconoscere un numero crescente di padroni per le divisioni e suddivisioni del dominio diretto fra gli eredi ed i successori del primo concedente. Quindi è da lodarsi una legge, che vuole, qui dove imperò il fidecommesso, la primogenitura, il principio dell'affrancamento per aiutare e rendere possibile la libertà nel regime della proprietà, togliendola dai vincoli e dalle proibizioni.

Questo ho voluto dire perchè credo che le discussioni parlamentari non debbono pregiudicare la vera interpretazione della legge da parte di coloro che debbono applicarla.

Esaminate così le quattro parti della legge, concludo col dire che il mio discorso non era necessario in Senato, ma che vale innanzi alla pubblica opinione per constatare la concordia degli animi con cui si delibera su questa legge.

Non è corretto uso de' Parlamenti il ricordare le cose dette da altri oratori qui od altrove, ma poichè oggi si è fatto cenno dello spirito della Camera elettiva ritroso a questo progetto di legge, io mi permetto di rettificare un equivoco.

Contro il progetto d'iniziativa parlamentare, da parte specialmente di giovani giuristi, nuovi alla vita parlamentare e che non conoscevano le grandi tradizioni del Parlamento italiano, le quali dimostrano che questa legge corregge un anacronismo di 23 anni, sorse una confusa agitazione; ma quando l'onor. guardasigilli ricondusse la legge nei termini nei quali l'aveva proposta il Governo, allora trasse la Camera a quella felice concordia di voti, che è la forza delle leggi.

Soltanto un bizzarro oratore disse: Non emen-

date la legge, ch , emendata, il Senato non la rinverr  a novembre, quando la legge per nuova sessione rimarr  sepolta negli scaffali.

Il Senato ha una coscienza netta ed un aperto coraggio che non possono legittimare speranze retrive. Esso voter  la legge senza permettere ad alcuno di cercare nelle nostre tregue la soddisfazione di un partito infesto alla nazionalit  italiana.

Lodo l'egregio guardasigilli per la insistenza con la quale ha propugnato questa legge, perch  nulla   pi  esiziale all'andamento dei poteri legislativi, che le titubanze e le transazioni del Governo.

Il potere pel potere non   nulla, anzi   peggio del nulla. Il potere vale soltanto se giova a distruggere grandi ingiustizie, a conseguire liberali riforme.

Con questi sentimenti io voter  la legge che per me non ammette dubbiezze, augurandomi che sar  rettamente applicata.

Senatore MANFREDI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANFREDI. La discussione essendo stata principalmente di ordine giuridico ed avendo sopra ogni punto della questione manifestata autorevolissimi giureconsulti la loro opinione, non desidero esprimere altro, se non che aderisca loro a difesa del disegno di legge; concorrendo pure nel parere di altro onorevole mio collega, che, prevalendo a sostegno di questa legge il principio di utilit  pubblica ed economica, non sia da decidere con la rigorosa ragione giuridica.

Due concetti per altro io stimo opportuno di maggiormente affermare: uno attenente al diritto privato, l'altro pi  toccante al pubblico. Nel diritto civile privato importa dissipare la falsa idea di un ingiusto lucro che ai decimati rechi l'abolizione delle decime ecclesiastiche. Non s'  mai pensato che il criterio, con cui venga determinato il prezzo di un acquisto, possa influire a misurare la legittimit  e la estensione dei diritti acquistati. In qualunque modo il prezzo sia determinato, quando viene a costituire l'elemento dell'acquisto, forma corrispettivo e produce trasmissione del dominio intero, e con questa trasmissione anche diritto nell'acquirente ai futuri accrescimenti da qualunque causa essi provengano.

Il secondo concetto tocca, dicevo, al diritto

pubblico. Niuno ha posto in dubbio il potere dello Stato rispetto ai corpi morali, anzi unanimemente sono approvati ed applauditi i principi fondamentali del disegno di legge nella parte dell'abolizione delle decime ecclesiastiche; nondimeno, poich  ho udito risalire alle origini di quei diritti, per decidere della giustizia della abolizione stessa, io debbo manifestare come del tutto radicali siano le mie opinioni intorno a questo soggetto.

Il corpo morale, sia civile, sia ecclesiastico,   creazione della suprema potest  civile;   persona civile fittizia. La potest  dello Stato crea il corpo morale. La potest  suprema dello Stato lo estingue. La potest  suprema dello Stato, creando l'ente morale, lo riveste di diritti d'una od altra specie, in maggiore o minor quantit . L'autorit  suprema dello Stato, quando lo ha cos  rivestito di diritti, a suo talento ne lo spoglia; non seguendo in ci  altro criterio direttivo, fuorch  quello dell'utilit  pubblica.

Questo potere   tanto prezioso, che non ne sar  mai abbastanza raccomandata la conferma in ogni evento acconcio. Il prof. Laurent, grande autorit  in diritto a tutti nota, del quale or non   molto abbiamo pianto la morte, faceva in ogni occasione la stessa raccomandazione, e la faceva specialmente, quantunque religiosissimo, riguardo ai corpi morali ecclesiastici, perch  sono quelli da cui lo Stato ha pi  da temere. La sua teoria   pi  perfettamente spiegata nel disegno del nuovo Codice civile per il Belgio.

Io son certo che questa potest  dello Stato, particolarmente rispetto ai corpi morali di culto, sar  anche oggi tenuta indubitabile ed assoluta dal Senato del regno italiano, e sempre da esso custodita gelosamente; essendo la base su cui tener salda la bandiera della difesa dei diritti del potere civile contro le pretese d'ogni altra potest .

Le minute questioni, io lo dicevo a principio, sono state da colleghi autorevolissimi abbastanza discusse, le piccole difficolt  sono state risolte; ed io non abuso della tolleranza del Senato. Approvando il disegno di legge, ho fiducia che avr  pure l'approvazione del Senato.

PRESIDENTE. La parola   al senatore FINALI.

Senatore FINALI. Far  brevissimo discorso; e comincer  dal dire la ragione per la quale io ho chiesto facolt  di parlare.

L'onor. senatore Auriti, nel suo splendido e

dotto discorso, ha accennato alla diversa condizione in cui si trovano, per rispetto a queste decime, l'Umbria e le Marche; le quali desiderano trovarsi nella condizione in cui l'Umbria si trova fin dal 1860.

Le sue parole mi hanno richiamato al pensiero un'epoca molto lontana della mia vita.

Nel 1860 io era presso il commissario generale pel Governo delle Marche.

Se le Marche non parteciparono al beneficio, che godono fin d'allora le provincie, che costituiscono poi l'unica provincia dell'Umbria, disgraziatamente la colpa in parte è mia.

Allora la questione delle decime si presentava per la prima volta. E se dopo tanto volgere di tempo una discussione così ampia è fatta in Senato, ciò prova che essa aveva bisogno di essere esaminata sotto molti aspetti: in relazione al diritto pubblico, sia civile, sia ecclesiastico, e al diritto privato.

Al mio amico Lorenzo Valerio, regio commissario generale nelle Marche, che ricordo con venerazione, perchè fu uno dei più insigni ed integri patrioti che il Piemonte ha dato all'Italia, il quale era propenso a seguire l'esempio del suo collega dell'Umbria, io proposi invece di nominare una Commissione per esaminare la complessa questione; onde potesse prepararci una legge, accomodata alle peculiari condizioni di quelle provincie, meglio ponderata di quel che non erano i decreti di quei Governi provvisori, che erano fatti la sera per la mattina, o la mattina per la sera; con una rapidità che lascierebbe supporre *a priori* che si fosse fatto più male, o meno bene di quello che in realtà fu fatto.

La Commissione, composta di tutti i sindaci delle Marche, e presieduta dal nostro collega Fazioli, allora sindaco d'Ancona, fu nominata in ottobre 1860; ma il Governo delle Marche durò pochi mesi; la Commissione si adunò due o tre volte, e della legge non fu più parlato.

Se, dunque, io proposi, 27 anni fa, di nominare una Commissione, perchè la legge non era stata studiata; è ben naturale che dopo 27 anni io non creda opportuni altri indugi.

La questione delle decime è stata studiata nelle accademie, nei giornali, nei libri, nel Parlamento; è stata oggetto di successivi progetti di legge.

Quasi mi pento della parte ch'io ebbi, a che

le Marche non abbiano goduto fin dal 1860 immediato beneficio; ma tuttavia se credo di non meritarmi biasimo per essere stato allora prudente, credo che oggi lo meriterei, se dopo 27 anni dicessi occorrere ancora nuovi studi, ed esservi qualche cosa di nuovo da imparare.

Ciò premesso, per considerazioni quasi personali, aggiungo che dopo l'esauriente discorso dell'onor. Auriti si sono potuti udire altri dotti ed eloquenti discorsi; ma nulla si possa aggiungere agli argomenti in favore delle legge.

Restano solo due obiezioni, o meglio due dubbiezze, che in principio della discussione metteva innanzi il mio amico Vitelleschi; e alle quali, riconoscendone l'importanza, dava già risposta il senatore Cencelli.

Le dubbiezze o le obiezioni dell'onor. Vitelleschi riguardano due punti gravi. L'uno riguarda la comprensione dell'art. 3 della legge, che egli teme o crede possa estendersi fino alle colonie parziarie o alle colonie a migliorìa; la seconda riguarda l'ultimo paragrafo dell'art. 2, intorno agli effetti che possa avere l'articolo stesso per rispetto alle deduzioni da farsi dalla rendita corrispondente alle decime e alla successiva affrancazione, in relazione alle bonifiche fatte nell'ultimo trentennio.

L'onor. Cencelli a quelle obiezioni ha categoricamente e, a creder mio, vittoriosamente risposto. Altri oratori hanno rincalzato i suoi argomenti. In quanto a me, non vedo ombra di dubbio, che la colonia parziaria ed a migliorìa possa cadere sotto la sanzione dell'art. 3. E non posso immaginarmi che nell'applicazione della legge, si possa mai uscire dalla sua disposizione letterale e tradirne lo spirito.

In quanto poi all'ultimo paragrafo dell'art. 4, è più questione di fatto che questione giuridica e teorica.

L'onor. senatore Cencelli ha detto, e non ha trovato contraddittore (e la sua esperienza sulle condizioni agronomiche e fondiari della provincia è grandissima), che beni, i quali 30 anni indietro fossero propriamente incolti, non esistono nella provincia di Roma; che non è avvenuto altro che una variazione di coltura per renderla più intensa e più fruttuosa. Ma questa variazione di coltura non vuol dire passaggio dallo stato incolto allo stato di coltura; solo caso in cui l'ultimo paragrafo dell'art. 4 sia applicabile.

Io confido che l'onor. ministro di grazia e giustizia con la sua autorevole parola confermerà le dichiarazioni, che si sono fatte intorno all'art. 3 e intorno all'ultima parte dell'art. 4. E siccome quando la legge fosse applicata nel senso temuto dall'onor. senatore Vitelleschi, anch'io credo che andrebbe al di là dei limiti del giusto; non dubito che quando, contro ogni legittima e ragionevole previsione, il fatto da lui temuto si avverasse, l'onor. Zanardelli, e il Governo impersonalmente considerato, provvederebbe a questo inconveniente, mediante una opportuna disposizione legislativa che interpretando la legge la mantenesse entro i giusti confini.

Non ho altro da aggiungere.

PRÉSIDENTE. L'onor. senatore Brioschi ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io non mi trovo nella felice condizione dell'onorevole preopinante il quale dice che non vi ha più bisogno di studio sopra questo argomento. Per questa ragione sono stato attentissimo a tutte le orazioni pronunciate oggi in quest'aula da così eminenti giureconsulti.

Però, sia difetto della mia mente, sia il modo col quale la mia mente cerca ordinariamente le ragioni di certe leggi, devo dire che sono rimasto nel mio primitivo modo di vedere. Che, anzi, alcune delle ragioni formulate qui hanno dato maggior vigore alla mia primiera convinzione.

Quando io odo un eminente giureconsulto come l'onor. Eula dire al Senato: nel 1864 si faceva giustizia facendo pagare l'affrancamento delle decime; nel 1887, facciamo giustizia in un altro modo, abolendo cioè gratuitamente quelle stesse prestazioni; io sento che fino nella interpretazione della parola giustizia dissento da lui; e che perciò egli confonde legalità con giustizia.

Quando odo il mio stimatissimo vicino l'onorevole Auriti, il quale dice: ma trattasi d'una perequazione graduata; io devo domandarmi, fra il bianco ed il nero, fra lo zero ed una somma eguale al valore delle prestazioni, può esistere graduazione?

Non posso nemmeno accettare quanto diceva l'onor. Eula, il quale, ponendo a confronto questa prestazione colle imposte, e questa legge

con l'altra di perequazione fondiaria, deduceva una conseguenza, a mio credere, erronea.

Ed, invero, la legge del 1864, essendo stata applicata in tutti questi anni, doveva avvenire siccome conseguenza che coloro i quali compe- ravano un fondo, gravato da una prestazione, detraevano dal prezzo di esso la somma neces- saria all'affrancazione della medesima, e se quindi l'affrancamento non è avvenuto, oggi fruiscono del vantaggio di ridare al fondo il valore completo.

Ma non voglio abusare della pazienza del Senato, e mi limito a rivolgere due domande al signor ministro guardasigilli intorno agli articoli.

Un primo dubbio è questo, e mi pare che già qualcuno abbia parlato in proposito: nell'art. 1, quando si parla di prestazione delle decime, dopo le parole « per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto » si aggiunge: « alle chiese, alle fabbricerie o ad altri corpi morali ».

L'articolo primo, dunque, stabilisce che oggi vi sono chiese e fabbricerie che si giovano di decime e prestazioni.

Nell'articolo secondo, si sostituisce a queste decime il Fondo per il culto, per i vescovi e per i parroci, lasciando da parte le chiese e le fabbricerie.

Ora, come facciamo, come l'onor. signor ministro intende di fare per mettere d'accordo questi due articoli? Oppure chi dovrà in avvenire, secondo il signor ministro, dare i mezzi a queste fabbricerie e a queste chiese, se non li dà il Fondo per il culto?

Poi, all'art. 4, è detto:

« Riguardo ai terreni incolti bonificati nell'ultimo trentennio, il canone sarà determinato in proporzione della rendita lorda che si otteneva prima della bonifica ».

Ora l'applicazione di questo comma dell'articolo dovrà nella pratica presentare difficoltà.

L'onor. signor ministro risponderà che vi sono leggi antiche, le leggi del catasto lombardo-veneto, le quali prevedevano che si debba rimontare ad epoca precedente per determinare questa rendita lorda. Ma io non crederò mai che quelle leggi fossero così buone in questa parte da meritare di essere imitate, e d'altronde diedero esse pure luogo a difficoltà di applicazione.

Ma c'è di più, cioè che il tramutarsi, il cambiarsi oggi dei terreni, dal punto di vista agricolo, è molto più rapido di quello che era una volta, e stante poi gli enormi progressi della chimica e della fisica, io non so da qui a 30 anni in quale modo si potrà determinare anche approssimativamente la rendita lorda attuale.

Queste sono le domande che io mi permetto di rivolgere al signor ministro.

PRESIDENTE. Il senatore Bartoli, relatore, ha la parola.

Senatore BARTOLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, come relatore dell'Ufficio centrale io ho il debito di dire qualche cosa intorno alle obiezioni che sono state sollevate dagli oppositori al presente disegno di legge, ma lo farò con quella parsimonia di parole che ci è imposta dalla strettezza del tempo e dal desiderio vivo che ha il Senato di condurre a termine i suoi lavori.

Prima di tutto mi si consenta ch'io scagioni l'Ufficio centrale di un addebito che gli è stato mosso nel primo discorso dell'onor. senatore Brioschi ostile al proposta riforma.

Egli ha detto che gli studi di questo schema di legge per parte dell'Ufficio centrale furono condotti con molta fretta, anzi con precipitazione, e di questa sollecitudine nostra egli ci ha fatto quasi un carico.

Se l'onor. senatore Brioschi ritiene che il senso delle sue parole non fu questo: allora non insisterò su quello che intendevo di dire quasi come fatto personale.

Senatore BRIOSCHI. Le parole non sono quelle.

Senatore BARTOLI, *relatore*. Ma il senso delle parole fu quello da me spiegato, ed allora mi permetterà che io concreti la mia risposta.

La maggioranza dell'Ufficio centrale si avvide fin dalla prima adunanza come l'onor. senatore Brioschi, pur professandosi non avverso ai concetti fondamentali di questo schema di legge, procurasse, se non di ostacolarne, di ritardarne la discussione con mezzi d'indole dilatoria....

Senatore BRIOSCHI. Domandando dei documenti.

Senatore BARTOLI, *relatore*.... Alla quale tattica, noi, che eravamo sinceramente favorevoli al disegno di legge, opponemmo la solerzia dello studio, senza di che il progetto di legge non

avrebbe potuto essere discusso in questo scorcio di sessione.

Questo, e non altro, noi facemmo col solo intento di far valere l'opinione della maggioranza, perchè si era in quattro contro di uno, la quale voleva la pronta discussione della legge.

Dopocì il Senato giudicherà se la condotta della maggioranza dell'Ufficio centrale fu corretta e se sia meritevole delle censure che sono state ad essa rivolte dal senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore BARTOLI, *relatore*. Venendo poi a discorrere del merito della proposta di legge dirò che la discussione è stata molto semplificata dopo quanto hanno esposto in difesa oratori illustri ed autorevoli. Contro questa riforma non è insorto che il solo senatore Brioschi. Gli altri oratori non favorevoli si sono limitati ad affacciare qualche dubbio sulla portata e intelligenza di alcune disposizioni. Soltanto l'onorevole Vitelleschi ha sollevato una eccezione apparentemente grave, quella cioè se nella seconda parte del progetto di legge che riguarda la commutazione e l'affrancazione coattiva della prestazione potessero essere compresi quei contratti di colonia parziaria che sono in uso in Roma e nella provincia romana.

L'onorevole Auriti ha già dato in proposito dottissime spiegazioni, ma a me pare, o signori, che stando al testo dell'art. 3 non è possibile ammettere che questa specie di contratti, fossero pur perpetui, possano essere contemplati.

Questo articolo 3 si riferisce alle decime feudali, alle prestazioni che hanno origine feudale. Ora i contratti che si fanno nella provincia romana hanno un'indole assolutamente diversa e si avvicinano piuttosto ai contratti di società che a quelli enfiteutici; quindi è che non mi pare che la obiezione sollevata dall'onor. Vitelleschi di fronte al modo con cui è redatto l'articolo 3 possa avere il benchè meno fondamento.

In ogni modo io spero che l'onorevole senatore Vitelleschi si accontenterà di quelle spiegazioni più autorevoli che intorno al senso vero di quella disposizione saranno date dall'onorevole ministro guardasigilli.

Lo stesso senatore Vitelleschi si meravigliava come per l'articolo 4 si volesse fare la deduzione delle migliorie. Ma la legge in questa

parte è perfettamente conforme al diritto comune.

Anche nei contratti d'enfiteusi le migliorie, trattandosi di riscatto o di devoluzione, debbono essere prelevate in favore dell'utilista.

Ecco il testo dell'articolo 1566 del Codice civile:

« Nel caso di devoluzione l'enfiteuta ha diritto al compenso pei miglioramenti da esso fatti al fondo enfiteutico. »

Mi pare quindi che la disposizione suaccennata sia perfettamente consona ai principî sanciti dal Codice.

L'onor. senatore Brioschi concorderebbe nel principio della soppressione delle decime sacramentali. Dirò anzi che in questo vi ha perfetta concordia di pareri, in quanti hanno preso la parola nella presente discussione.

Però l'onor. senatore Brioschi faceva una obbiezione d'ordine finanziario, anche in seno dell'Ufficio centrale. Egli si preoccupava dell'onere che deriverebbe dalla proposta in esame all'amministrazione del Fondo per il culto.

In proposito devo dichiarare che l'onor. guardasigilli al quale ci siamo rivolti per avere le occorrenti spiegazioni, oltre a quelle somministrate a voce, comunicava un rapporto del direttore del Fondo per il culto contenente dati positivi statistici, che rassicuravano come quell'azienda fosse in grado di far fronte agli obblighi che verrebbe ad assumere in esecuzione del progetto in discussione.

L'obbiezione quindi che a questo riguardo è stata affacciata dall'onor. Brioschi, e sulla quale ha vivamente insistito nel suo discorso di oggi, sembrami eliminata dalla situazione economica di quella amministrazione, e dalla certezza che si ha che possa essa sostenere il nuovo carico dal quale verrebbe ad essere onerata.

L'onor. Costa ha sollevato qualche dubbio intorno alla portata di alcune disposizioni, ma su di ciò saranno certamente date dal guardasigilli adeguate spiegazioni.

Il compito mio, signori, era già facilissimo dopo i discorsi pronunciati dagli onorevoli colleghi che hanno appoggiato il disegno di legge.

Ed ora, a nome dell'Ufficio centrale raccomandando al Senato l'accettazione di questo disegno di legge, il quale, mentre ha una grande convenienza politica, è sopra tutto giusto, perchè

tende a pareggiare la condizione di tutte le provincie, relativamente al tributo decimale.

Io ho udito in una discussione testè fatta avanti al Senato per la parificazione delle università, parecchi oratori i quali, mentre in principio sarebbero stati avversi all'accettazione di quel disegno di legge, nondimeno si determinarono ad accettarlo unicamente per la ragione che altre università avevano ottenuto lo stesso pareggiamento.

Ora, se questo è stato fatto quando si è trattato di parificare le università, a maggior ragione io spero che deva essere adottato dal Senato, trattandosi di un tributo odioso che è stato eliminato in tutte le provincie del regno.

Ed a meglio dimostrare che non esagero nel qualificare tributo odioso le decime sacramentali io mi permetto di leggere il testo del decreto 21 gennaio 1860 del Governo provvisorio della Toscana che ne sanzionava l'abolizione.

« Considerando che le decime parrocchiali siano un resto di tempi infelici e siano occasione di frequenti dispute tra il curato e i parrocchiani, oltre ad esser un vincolo della proprietà fondiaria ed un concorso ineguale dei contribuenti alla spesa del culto cattolico... (quindi viene il decreto), le decime parrocchiali a carico dei singoli possidenti sono abolite ».

Proponendovi adunque l'accettazione di questo disegno di legge noi crediamo di fare opera essenzialmente di giustizia e di riparazione, poichè essa, abolendo il tributo delle decime in quelle provincie che vi sono ancora soggette, farebbe paghi i giusti e legittimi voti di quelle popolazioni.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Ho chiesto la parola per fatto personale, solamente per dire all'onor. relatore che io sono d'accordo con lui per quanto riguarda la procedura seguita dall'Ufficio centrale, ma che non l'approvo ora come per l'addietro. Siccome però su questo punto egli ha chiamato giudice il Senato, io mi arrendo a questo giudice.

Egli poi ha detto che io sono stato il solo oppositore a questo disegno di legge; ma, intendiamoci bene, io sono oppositore alla legge e per conto mio e per conto della maggioranza dell'Ufficio primo, il quale mi ha fatto l'onore

di eleggermi a suo commissario. Quindi non si può dire che io sia in Senato il solo oppositore a questa legge...

Senatore BARTOLI, *relatore*. Il solo oppositore nella discussione.

Senatore BRIOSCHI... Se io fossi venuto al banco della Commissione avrei rappresentato, come del resto lo rappresento anche dal mio posto, un Ufficio del Senato il quale, nella sua maggioranza, ha dimostrato di essere contrario a questa legge.

Quindi io non sono il solo oppositore, ma bensì il rappresentante degli oppositori.

E non ho altro da dire.

Senatore BARTOLI, *relatore*. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BARTOLI, *relatore*. Io non ho inteso di dire che il senatore Brioschi fosse il solo oppositore a questa legge; io ho voluto solo constatare che il senatore Brioschi nella discussione avvenuta oggi in Senato è stato il solo che abbia parlato contro questo disegno di legge.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Miraglia.

Voci. La chiusura, la chiusura.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, chiedo se è appoggiata.

(È appoggiata).

Allora do facoltà di parlare all'onor. guardasigilli.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Io non rientrerò nelle questioni che furono ampiamente e dottamente svolte in Senato.

Se alcune obiezioni al disegno di legge vi furono, queste sono stato confutate così trionfalmente da illustri giureconsulti ch'io non potrei che ripetere comparativamente assai male quello che essi hanno detto benissimo. Per ciò io, al giorno ed ora in cui siam giunti, credo mio dovere limitarmi a rispondere a quelle interrogazioni che, in via di spiegazione, mi furono rivolte su alcuni particolari de' vari articoli di legge.

Mi preme però di premettere una rettifica ad alcune parole dell'onor. Vitelleschi.

Come l'onor. senatore Brioschi, anche l'onorevole Vitelleschi cominciò col dire che questo è un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, e che perciò, essendo formulato il medesimo da quei deputati che appartengono alle provincie venete, marchigiane e romagnole...

Senatore VITELLESCHI. No. Domando la parola.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*... che sono maggiormente interessate nella questione, non poteva aver tenuto abbastanza conto delle condizioni delle altre provincie del regno.

Io osserverò in primo luogo che tra i firmatari partecipi all'iniziativa parlamentare del disegno di legge eravi l'illustre Mancini, il quale non apparteneva ad alcuna delle provincie di cui si tratta.

Ma, fatta astrazione da ciò, è ovvio rispondere, come già fece l'onor. senatore Auriti, che il presente disegno di legge non era d'iniziativa parlamentare se non d'apparenza, d'occasione; ma in realtà, in sostanza, era d'iniziativa ministeriale per ben sei volte ripetuta; cominciando dall'iniziativa dell'onor. Pisanelli nel 1864 sino a me che, come ministro, avevo proposto analogo disegno di legge nel 1883; sicchè è ovvio che se poscia l'iniziativa parlamentare rimise avanti lo stesso progetto, non poteva di certo oppormi alla stessa opera mia.

L'onor. senatore Vitelleschi, dicendo inesattamente che per essere lo schema di legge di iniziativa parlamentare non si ebbero presenti le condizioni di tutte le provincie italiane, soggiunse che conseguentemente il progetto è davvero incomportabile per la provincia di Roma. A dimostrare il contrario, io osserverò che nel disegno di legge presentato dall'onor. Mancini nel 1877, e che con alcune modificazioni fu poi ripresentato dall'onor. Conforti, dall'onor. Villa e da me stesso, e poscia ripigliato da quei deputati di cui ho fatto cenno, furono anzi prese in particolarissima considerazione le condizioni della provincia romana, ed alla provincia romana si è principalmente avuto riguardo. Leggesi infatti nella relazione dell'illustre mio predecessore quanto segue: « Venute ultime le provincie romane a ricongiungersi alla patria comune, non passarono esse attraverso il regime di governi transitori, ed oltre le leggi generali comuni all'altre parti d'Italia non furono in questi due territori promulgate le disposizioni speciali come avvenne nel resto del regno. Ivi adunque è rimasta inalterata, quanto alle decime, la condizione di fatto esistente prima del nuovo ordine di cose e quando vi erano istituzioni ben differenti da quelle introdotte dal Governo nazionale. Specialmente nella provincia di Roma, attesa la natura del suo pre-

cedente governo, e l'autorità dominante del diritto canonico, la popolazione intiera, e particolarmente quella delle campagne, sopporta l'odioso ed oppressivo balzello in tutta la sua durezza, il che accresce l'infelicità delle condizioni dell'agricoltura nell'agro romano, senza che i suoi lamenti abbiano potuto finora essere esauditi ».

Aggiungerò poi che se all'onor. Vitelleschi vennero, com'egli disse, dei lamenti dal circondario di Velletri, io dalla rappresentanza nazionale del circondario di Velletri ebbi i maggiori impulsi a portare in porto questo progetto di legge, come da associazioni agricole di altre parti della provincia romana ebbi ringraziamenti vivissimi quando ottenni nell'altro ramo del Parlamento l'approvazione del presente disegno di legge. L'onor. Vitelleschi non ha, del resto, che a chiederne ad autorevoli deputati del collegio di Velletri ed avrà adeguata risposta.

Vengo ora, come accennai, a rispondere alle domande fattemi da altri oratori che si dimostrarono favorevoli al disegno di legge, ma dissero di sentire il desiderio di alcune spiegazioni.

L'onor. senatore Costa mi chiese spiegazioni sulle parole con cui termina il primo paragrafo dell'art. 1: « ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute o convertite in prestazioni pecuniarie ». Ora, egli mi domandò qual'è il senso di quest'aggiunta.

Io capisco che egli possa avere domandato il senso di quelle parole, perchè, giureconsulto come è, potè ritenerle a rigore superflue. E tali le ritenevo io pure; tant'è vero che nel progetto di legge d'iniziativa parlamentare queste parole non si leggevano ed io non aveva richiesto che fossero inserite. Ma quando nella discussione alla Camera dei deputati si richiese l'aggiunta delle parole medesime che trovansi nei precedenti progetti, io non ebbi difficoltà di farvi adesione, perchè, in ogni caso, *quod abundat non vitiat*. Tanto più di buon grado vi ho fatto adesione, perchè forse possono servire ad evitare qualche questione nel caso che sopra una pretesa di pagamento di decime sia intervenuta una sentenza o una convenzione, oppure la decima siasi convertita in prestazione di denaro. Non credo infatti si possa sostenere che quando le decime si abolissero possa aver

valore una sentenza che ne riconobbe l'obbligo, finchè esse erano sussistenti, finchè non erano peranco abolite.

E così dicasi di una transazione che, dietro un giudizio a tal uopo istituito, sia avvenuta.

E così deve essere del pari nel caso di conversione della decima in prestazione pecuniaria, poichè tale conversione non ne muta la natura; e a tale proposito ricordo esservi una sentenza della Cassazione di Torino, la quale dichiara appunto che la sostituzione d'una annualità in danaro alla prestazione delle decime riflette solo il modo del pagamento, e quindi non produce alcuna novazione.

Se tali motivi possono per avventura rendere esuberanti le parole che furono oggetto delle osservazioni dell'onor. senatore Costa, certo è tuttavia che nessun inconveniente possono produrre, perchè non si possono riferire che alle decime sacramentali di cui parla questo primo paragrafo dell'art. 1 e che sono quelle dovute al clero o per esso agli altri enti ivi enumerati.

Non meno facile mi è rispondere alle domande dell'onor. senatore Costa concernenti il secondo paragrafo di quest'art. 1.

Egli domanda a quali fra gli odierni investiti di benefizi si mantenga il diritto di percepire le decime anche dopo la pubblicazione della presente legge, poichè egli non vorrebbe che tale diritto avessero se non in quanto abbiano ottenuto la investitura.

Ora io consento sulla sua interpretazione, la quale mi pare chiarissima dal momento che si esige il *possessa*, dalla cui idea non può essere disgiunto il fatto: e questo possesso è dato appunto dalla investitura.

Ed anzi, poichè l'onor. senatore Brioschi, fedele a' suoi propositi di veder tutto nero in questo disegno di legge, trasse motivo di critica anche da queste disposizioni, colle quali si rispetta lo stato di possesso degli odierni investiti, io credo di poter rivendicare, al contrario, per tali disposizioni al disegno di legge quel merito di temperanza e di equità, che ringrazio l'onor. senatore Auriti di avergli attribuito.

E invero, che cosa noi abbiamo fatto col presente disegno di legge, in confronto dei precedenti? Mentre tanto i precedenti disegni di legge, quanto tutti i decreti d'abolizione tan-
nucciani, leopoldini, subalpini, de' governi prov-

visorî portarono l'abolizione delle decime istantaneamente, noi abbiamo stabilito invece che si rispetti lo stato di possesso dell'odierno investito.

E con ciò abbiamo raggiunto due scopi: l'uno di usare, per debito di equità, se non di diritto, una grande temperanza verso gli odierni investiti, rispettando lo stato di possesso, le posizioni acquisite, le legittime aspettative; l'altro scopo di potere senza difficoltà andar incontro al peso delle congrue a carico del Fondo per il culto. Imperocchè, se i supplementi di congrua che si dovessero pagare in compenso delle decime, potevano forse essere creduti troppo gravi a carico del Fondo per il culto, ove esso li avesse dovuti assumere per intero fin d'ora, così non può dirsi quando questi supplementi di congrua non devono essere assunti che gradualmente, di mano in mano che vengono a cessare per morte o per altra causa gli odierni investiti.

Ciò posto, è indubitato che in tali termini, in tali limiti, l'onere a carico del Fondo per il culto è comportabilissimo, e riguardo a ciò mi permetta l'on. Brioschi, il quale affermò non aver addotto io che l'affermazione del direttore generale del Fondo per il culto, di rispondergli che di dimostrazioni in questo senso ne abbiamo date non solo di sufficienti, ma di esuberanti, di categoriche, di sicure.

E noti il Senato, per di più, che tutti i precedenti decreti di abolizione furono fatti senza que' dati statistici che noi invece abbiamo diligentemente raccolti.

Noi invece (l'ha detto già l'on. senatore Bartoli relatore dell'Ufficio centrale), questi dati statistici li abbiamo ottenuti, li abbiamo fatti conoscere all'Ufficio centrale. In altro recinto si dissero inesatti. Ma tutti i dati statistici si vedono argomento di tale accusa, sicchè da taluno si udi la scienza statistica definita: il linguaggio della menzogna.

Io credo però che, se l'inesattezza è di certo inerente a dati circa ai quali non si può procedere coi documenti alla mano, poichè i documenti sono gelosamente custoditi dagli aventi diritto, io credo, diceva, che questi dati abbiano almeno il pregio di ampie e ripetute indagini.

Vi furono due inchieste: una nel 1882, l'altra nel 1884.

Nell'inchiesta del 1882 furono presi in considerazione cumulativamente i dati relativi alle decime sacramentali ed alle ecclesiastiche dominicali, e questi dati diedero in complesso un risultato annuo di 2 milioni e 400 mila lire. Ma in seguito ad una circolare del ministro Ferracciù del 1884 si fece un'altra inchiesta, in cui si è ordinato di sceverare le decime dominicali corrisposte ad ecclesiastici dalle decime sacramentali, e di far conoscere per tal modo l'ammontare delle sole decime sacramentali, le quali sono quelle che si aboliscono e in cui compenso si devono dal Fondo per il culto pagare i supplementi di congrua.

Ebbene questa inchiesta ci diede l'ammontare annuo delle decime sacramentali in un milione e 400 mila lire.

Ciò posto, e ritenuto che una inchiesta fatta precedentemente dai procuratori generali aveva valutato le decime sacramentali in una cifra di gran lunga minore; ritenuto che anche altri dati così raccolti si vide in fatto non essere scevri di esagerazione, perchè i beneficiati naturalmente sono portati piuttosto ad accrescere che a diminuire questo loro reddito; ritenuto d'altra parte che di questa somma di un milione e 400 mila lire una sola porzione potrebbe andare a carico del Fondo per il culto, perchè esso non deve pagare altrettanto quanto per decima è dovuto, ma quanto occorre a portare la congrua dei parroci a 800 lire e quello dei vescovi a 6000; mentre d'altra parte, se non tutti, moltissimi di questi parroci e vescovi hanno altri redditi all'infuori delle decime, ne deriva che ad assai meno di un milione potrà ascendere, quando saranno cessati tutti gli odierni investiti, l'onere del Fondo per il culto.

Ma io voglio supporre perfino che esso dovesse pagare tutto questo milione e quattrocento mila lire, e aggiungo che anche in questa impossibile ipotesi l'onere del Fondo per il culto sarebbe relativamente lieve. Anche se non lieve, ognun vede che l'onere sarebbe giusto, visto che il Fondo per il culto ha congrue in sostituzione delle decime per tutte le provincie del regno in cui furono prima abolite. Ma l'onere, oltre essere giusto, è, come dissi, relativamente tenue, è comportabilissimo.

Lo potrei dimostrare in più guise e per più aspetti, ma può bastarvi un argomento per sé solo veramente decisivo.

Nella parte passiva del bilancio del Fondo per il culto sono iscritti tre milioni i quali rappresentano gli assegni vitalizi che si devono pagare ai membri dei Capitoli delle collegiate ed agli investiti dei benefici semplici soppressi; questi assegni vanno mano mano cessando colla vita degli antichi investiti, sicchè cesseranno in questo modo gradatamente oneri ben maggiori di quelli ch'esso vada assumendo in forza della presente legge.

E ciò mi guida ad alcune risposte che devo dare al senatore Auriti ed al senatore Costa circa alle condizioni che questa legge farebbe ai parroci, ai vescovi, alle fabbricerie.

L'onor. senatore Auriti nel suo splendidissimo discorso ha detto che egli desidererebbe che la congrua dei parroci fosse maggiore di 800 lire. Ed io, facendo qualche riserva, non nell'ordine economico ma nell'ordine morale, mi associo a lui.

La riserva consiste in ciò che rialzando le condizioni materiali dei parroci converrebbe però provvedere a garanzie morali, dappoichè lo Stato dovrebbe a tal uopo richiedere che questi ministri della religione, verso i quali le popolazioni hanno la più grande riverenza quando si racchiudono nell'esercizio del loro ministero spirituale, siano però eziandio cittadini ossequenti alle leggi, alle patrie istituzioni, i quali, come dissi in altro recinto, siano lieti, desiderosi, solleciti di dare a Dio quello che è di Dio, ma siano in pari tempo disposti di dare a Cesare quello che è di Cesare; sicchè non avvenga che, ottenute le temporalità, si convertano in nemici della patria e in fomentatori di discordie civili. Fatte queste premesse e ottenute queste garanzie, io abbondo pienamente nel senso dei concetti dell'onor. Auriti, secondo i quali la congrua dovrebbe essere portata ad una somma maggiore. E non è la prima volta che ho l'onore di esprimere questo concetto in Senato; lo feci nel 1882 dicendo che molto lo Stato deve fare, ottenute le predette garanzie, a favore dello stesso clero operante, degno delle massime cure del legislatore. Ma, sebbene adunque io mi trovi in un ordine di idee somiglianti a quelle del senatore Auriti, egli comprende che se noi fino da ora avessimo portato la somma ad una congrua maggiore, l'onorevole Brioschi, il quale ora recrimina per uno, quanto alla capienza da lui impugnata del Fondo

per il culto a sopperire alla spesa, recriminerebbe per dieci se noi avessimo portato la congrua alle mille od alle mille e duecento lire. Fu questa pertanto una ragione che ci determinò a rimanere nei limiti della massima prudenza e circospezione.

Vengo ai vescovi. Quanto ai vescovi, io credo che per le condizioni loro ne' paesi ove le decime si aboliscono non avrà applicazione la disposizione che determina il *minimum* a 6000 lire. L'onor. senatore Camuzzoni, qui presente, il quale ha molta conoscenza delle condizioni delle provincie e delle diocesi venete in questa materia, riconoscerà di certo che le decime di cui quei vescovi sono possessori, più che decime sacramentali, sono decime dominicali; poichè quelle mense vescovili possedevano, un tempo, molti beni immobili e la decima dominicale è appunto quella che si paga in corrispettivo della concessione di terre.

E tale stato di cose è anche conforme alle norme che ci insegna il diritto canonico. L'onorevole Auriti sa meglio di me che pel diritto italico, a rigore, la decima non si doveva che al parroco, e che al vescovo si doveva affatto irregolarmente: lo dichiara, scrivendo sulle decime, lo stesso abate Pertile, il quale ha una speciale autorità in argomento non solo come canonista insigne, ma altresì come insegnante il diritto canonico all'università di Padova, in quei luoghi, cioè, dove queste decime ancora si percepiscono.

È perciò ch'io non credo si avrà la necessità di applicare a quei vescovi il limite delle 6000 lire, limite che nondimeno per prudenza si ebbe la cura di stabilire nella legge. Che se così non fosse, ammetto che anche quanto ai vescovi, se la somma di lire 6000 dovesse essere assegno definitivo, vi sarebbe da pensare ai provvedimenti cui accennava l'onorevole senatore Auriti. Ma io spero ch'egli nel medesimo tempo converrà con me non esservi fra le nazioni cattoliche alcun'altra che spenda per l'episcopato quanto spende l'Italia.

In fatti in Italia vi sono 278 diocesi che lo Stato riconosce provvedendo alla loro dotazione. Per tal modo l'Italia dota un vescovo ogni 100 mila anime, mentre la Francia, l'Austria-Ungheria, la Spagna, il Belgio hanno una media per ogni diocesi di 400 a 800 mila abitanti. Quindi, se nello stesso interesse e prestigio

della autorità ecclesiastica, per avere alla testa delle diocesi uomini superiori per intelligenza e dottrina, si volessero diminuire e concentrare le diocesi, tanto maggiormente facile sarebbe dotare i vescovi di prebende corrispondenti all'importanza dell'ufficio.

Quanto alle fabbricerie, su cui pure richiamò la mia attenzione tanto l'onor. senatore Auriti quanto l'onor. senatore Costa, non ho che a riferirmi a quello che ho detto rispetto alle persone cui si corrispondono le decime. Nell'art. 1 si è parlato, invero, di decime pagate alle fabbricerie, ma ciò si è detto soltanto per comprendere anche i casi più eccezionali, perchè tutti del resto sanno che di regola generale le decime sacramentali non si devono punto alle fabbricerie, ma le decime sono dovute secondo la purezza del diritto ai parroci soltanto, e tutt'al più, oltrechè ai parroci, ai vescovi. D'altra parte tutte le leggi d'abolizione, se fissarono delle congrue pei parroci, non ne fissarono mai per le fabbricerie. Se nel Veneto, cui specialmente si applicherebbe la legge, vi fossero, per ipotesi, fabbricerie danneggiate, avvi colà il così detto *Fondo del clero veneto*, con cui si potrebbe provvedere.

Vengo ora alle obiezioni che furono fatte circa gli articoli che contengono le disposizioni di commutazione ed affrancamento delle decime dominicali.

Nessuno in quest'aula contrastò l'utilità della commutazione di queste decime. Soltanto sorse l'obiezione dell'onor. senatore Vitelleschi, il quale si fece eco dell'allarme di alcuni proprietari della provincia romana per certi contratti di colonie parziarie perpetue che dice essere in uso in questa provincia.

Su ciò l'onor. senatore Cencelli, altrettanto pratico delle condizioni di questa provincia, rispose d'essere ben lungi dal dividere le apprensioni dell'onor. Vitelleschi; ma se anche queste apprensioni avessero potuto sussistere, mi pare che oramai, dovrebbero essere cessate dopo che tutti gli illustri ed autorevoli giureconsulti i quali hanno preso la parola in questa discussione, dimostrarono essere assolutamente impossibile che giuridicamente possano questi contratti di colonie parziarie essere tra quelle prestazioni fondiari perpetue, le quali hanno veramente un carattere di *jus in re*, come disse nella re-

lazione dell'Ufficio centrale l'onorevole senatore Bartoli.

Imperocchè nel contratto di locazione il locatore non cede, non smembra, non modifica la proprietà, il che è evidente e conforme ad uno dei più elementari canoni di giurisprudenza, secondo il quale *locatio non dat proprietatem*. Mi pare quindi di poter dichiarare essere assolutamente certo che quelle locazioni di cui si preoccupa l'onor. senatore Vitelleschi, ove il contratto sia realmente nei termini indicati da lui, non possano reputarsi comprese nell'articolo 4, del quale si tratta.

L'onor. Finali mi chiese se, nel caso che la giurisprudenza invece comprendesse tali contratti, io sarei disposto a rimediare con provvedimenti legislativi.

Io gli rispondo che questo pericolo non lo vedo nemmeno da lungi, tanto mi parrebbe strana l'interpretazione da esso supposta; ma, ad ogni modo, appunto per questa convinzione che ho ed è qui a tutti comune, se altrimenti da ciò che si prevede avvenisse, si renderebbe naturale e necessario che, come effetto di questo convincimento, si addivesse ai provvedimenti legislativi di cui l'onorevole mio amico Finali ha fatto parola.

La stessa cosa dirò quanto all'altra disposizione di quell'art. 4, nella quale è detto che non si tien conto per commisurare la decima riguardo ai terreni incolti di tutti i denari che furono spesi nell'ultimo trentennio.

Rispetto ad una tale disposizione, comincerò col dire che convengo, come effetto di ciò che dichiarai prima, con l'onor. Cencelli che la disposizione medesima non si può applicare che ai terreni incolti e non a quei terreni della provincia romana di cui egli ha parlato.

Quanto poi alla bontà della disposizione in se stessa, essa mi pare improntata di un tale spirito di giustizia e di equità che non si possa contrastarne da nessuno la convenienza e l'opportunità. E invero, non solo, come ha già detto alcuno dei precedenti oratori, tale principio è contenuto già nella legge sulle bonifiche, ma questa disposizione giova inoltre a far cessare controversie che già esistono nella giurisprudenza; poichè innanzi ai tribunali venne sempre sostenuto che colui il quale ha bonificato il terreno non debba la decima che sul valore precedente e non su quello che è effetto

dei suoi capitali e del suo lavoro. Ma il provvedimento legislativo giova a togliere ogni dubbio; ad eliminare ogni controversia. Questa disposizione del resto è conforme a quella che era stata accettata *ab antiquo* dalla sapienza veneta, poichè la repubblica veneta con legge del 7 febbraio 1586 statuiva: « non dovessero essere molestati con pretensioni di decime quei possessori che ebbero l'industria di retrazzare e bonificare valli e luoghi del tutto inutili ».

Dopo ciò non mi resta che rispondere pochissime parole all'onor. senatore Costa intorno all'art. 5. Egli osserva che in quest'articolo è dichiarata come alla fattispecie applicabile la legge del 24 gennaio 1864 per gli affrancamenti verso lo Stato ed i corpi morali, e soggiunge che si sarebbe dovuto richiamare altresì la legge posteriore del 1880, la quale ha introdotto migliori condizioni per l'affrancamento di quella del 1864.

A questo proposito, io osservo all'onor. Costa, che la legge del 1880 dà le facilitazioni che ivi sono contenute, per le affrancazioni che vi si fanno in confronto del Demanio dello Stato, del Fondo per il culto, del Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma.

Ora i possessori di decime contemplate dalla legge del 1880, cioè il Fondo per il culto, il Demanio, il Commissariato dell'Asse ecclesiastico, hanno, per effetto di questa legge le loro decime abolite e non convertite.

Senatore COSTA. Il Demanio no.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Scusi, onor. Costa, anche il Demanio, perchè l'art. 1° di questa legge dice: « Le decime ed altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso; al Demanio dello Stato, all'Amministrazione del Fondo per il culto e dell'Asse ecclesiastico di Roma, sono abolite », ecc., ecc.

Quindi io non vedo veramente l'applicabilità della legge del 1880 alle prestazioni dovute ai privati ed ai corpi morali, che son quelle indicate nell'art. 3 del disegno di legge.

Nondimeno se si potesse escogitare il caso in cui tale applicazione si potesse avere, assicuro l'onor. Costa che sarebbe nell'intendimento

comune mio e del ministro delle finanze che la legge del 1880 produca i suoi benefici anche per le prestazioni che si affrancassero presso il Demanio, Fondo per il culto e Asse ecclesiastico di Roma per effetto di questa legge.

Io spero di aver dato per tal modo le spiegazioni che mi vennero chieste nella presente discussione e non ho che una sola cosa da aggiungere.

In uno dei giorni scorsi ho letto un dotto lavoro pubblicato nell'ultimo numero della *Nuova Antologia*, nel quale è detto che non è possibile spiegarsi come sul finire del secolo decimonono sussista come obbligo civile la decima in alcune regioni dell'Italia e nella forma sotto la quale esisteva nella barbarie medioevale.

Una cosa sola parmi lo spieghi, e la spiegazione è questa appunto che sussiste soltanto in alcune regioni. Se in tutto il regno le decime dopo la nostra unificazione vi fossero state, sarebbero certamente state abolite da un pezzo. Ma siccome la maggior parte delle provincie nostre la abolizione la ottenne, e in quantità notevole restano soltanto nelle provincie venete, romagnole, marchigiane ed in quella di Roma, così a queste provincie che ancora ne soffrono si badò meno, ed esse per ciò continuarono e continuano a far giungere al Governo ed al Parlamento i loro legittimi lamenti.

La mia provincia, e l'onor. senatore Faraldo, che fu a reggere quella provincia, e che qui vedo presente, ne può far testimonianza, di questa lebbra è pressochè immune. - Ma per ciò appunto io credetti mio dovere più stretto di farmi a sostenere questo disegno di legge che riguarda provincie cui io sono estraneo.

Sì: noi uomini appartenenti alle provincie che sono immuni dalla decima, dobbiamo con maggiore scrupolo di coscienza approvare questo disegno di legge, a riguardo della quale Quintino Sella, anche a nome d'uno de' miei antecessori, il ministro Raeli, dichiarò che riteneva urgente il non lasciar sussistere ulteriormente una così grave sperequazione morale ed economica.

Ed io spero, o signori senatori, che col vostro voto d'oggi vorrete togliere questa morale sperequazione, questa economica sperequazione, in nome della giustizia invocata dai precedenti oratori, di quella giustizia che ha per primissima parte l'eguaglianza dei carichi per parte di tutti i cittadini del regno.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Ho domandato la parola per rettificare l'interpretazione che a certe mie parole ha dato il signor ministro, interpretazione che non mi è nemmeno passata in pensiero.

Io ho detto che questa legge porta la impronta della sua origine, inquantochè tutte le leggi di iniziativa privata portano la traccia del concetto unico di chi le ha proposte, e non ho parlato di interessi. Ho detto solamente che ogni individuo, siccome è dominato dal suo proprio concetto e non ha il punto di vista largo e generale proprio del Governo, è necessariamente portato ad una legge unilaterale.

Io non sapevo nè che i proponenti di questa legge fossero veneti, nè se nella Commissione che ne ha riferito alla Camera entrassero dei deputati veneti.

Per cui prego l'onor. ministro di persuadersi che il mio concetto è stato perfettamente diverso da quello che egli ha potuto attribuirmi.

Il signor ministro mi ha anche fatto dire che io abbia ricevuto delle sollecitazioni da proprietari di Velletri. Io non ho accennato a Velletri se non per annoverarla fra i circondari nei quali si verificano più comunemente i casi dei quali ho parlato.

Ho detto bensì che mi furono fatte premure da proprietari di varie parti, i quali erano allarmati dalla generalità dell'espressione dello art. 3.

Rettificate così le mie asserzioni, e giacchè ho la parola, dichiaro che sono ben lieto di aver udito tutte le autorità più competenti del Senato in questa materia, dichiarare che l'articolo 3 non possa menomamente contemplare le corrisposte che hanno per origine un contratto civile, un contratto privato. Spero che questo coro, che è stato così unisono in Senato, lo sarà anche nei tribunali quando le questioni verranno innanzi ai medesimi, e tanto più mi affidano le dichiarazioni fatte dall'onor. ministro, il quale riassume il concetto dell'opinione della magistratura.

Siccome, a fronte di questo coro unanime di tutti i magistrati, mi è impossibile di avventurarmi a proporre un emendamento, per quanto esso mi sembrasse utile a chiarire la controversia, così mi limiterò a proporre un ordine

del giorno il quale, essendo la riproduzione delle idee espresse da tante autorità, avrà certamente un valore, e non è dubbio che rassicurerà le trepidazioni che vi possono essere riguardo alla applicabilità di quell'articolo; giacchè quello che dissi e le obbiezioni che elevai circa l'art. 4 erano subordinate alla interpretazione dell'articolo precedente.

L'ordine del giorno che propongo è così concepito:

« Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, che cioè le disposizioni degli art. 3 e 4 non debbono essere applicate alle corrisposte stabilite mediante contratti o titoli di diritto civile privato, passa alla discussione degli articoli ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Miraglia ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA, *presidente dell'Ufficio centrale*. Io prego l'onor. senatore Vitelleschi di ritirare il suo ordine del giorno, poichè dopo le ragioni svolte dagli onorevoli senatori Auriti ed Eula, intese a dimostrare che la commutazione in canone in danaro delle prestazioni fondiari si riferisce unicamente ai possessori che sono proprietari delle terre soggette alla prestazione, egli non ha a temere che i coloni parziari o qualunque altro detentore a titolo precario dei fondi ad essi dati a miglioria, sieno compresi nelle disposizioni del presente progetto di legge. Il diritto sacro di proprietà è rispettato, e non si è inteso, nè si poteva intendere col presente progetto di legge un principio che avesse attentato al sacro diritto di proprietà, base e fondamento di ogni consorzio civile. Tanto è ciò vero che l'art. 3 non comprende nelle sue disposizioni l'enfiteusi e le rendite perpetue. Altro scopo non ha questa legge che di spezzare ogni legame tra il possessore della terra ed il creditore che ha diritto ad esigere la prestazione, onde facilitare la commerciabilità degli immobili, ed estinguere una sorgente di liti, per le quali spesso si è trascorso al sangue, per le controversie sulla liquidazione del prodotto annuale delle terre. Ed il giudizio di commutazione, stabilito con la legge dell'8 giugno 1873 applicabile alla commutazione stabilita con la presente legge, mette il suggello alla dimo-

zione che i possessori delle terre devono essere i veri proprietari per potere convertire la prestazione in canone in danaro.

E basta dare uno sguardo alla mia relazione che ebbi l'onore di rassegnare al Senato, e che servi di base alla citata legge di giugno 1873, e le profonde discussioni fatte in Senato da giureconsulti di chiaro nome per tranquillizzare l'animo dell'onor. senatore Vitelleschi, e rendere tranquilli i proprietari delle provincie romane che i loro diritti di proprietà sono rispettati, e che i detentori dei fondi da essi dati a qualunque titolo precario conservano la qualità di conduttori, contro i quali possono sempre sperimentare le loro ragioni a norma del Codice civile.

Sarei nel dovere di dare maggiore sviluppo alle cose da me accennate, ma avvedendomi che il Senato è giustamente impaziente di porre termine ai suoi lavori nel corso di questa giornata, e rimangono ancora a discutersi diversi altri progetti di legge, mentre sono le 5 pomeridiane nel momento che parlo, così non dirò altro.

PRESIDENTE. Ora leggo l'ordine del giorno proposto dal senatore Vitelleschi: « Il Senato, prendendo atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, che cioè le disposizioni dell'art. 3 e 4 non debbono essere applicate alle corrisposte stabilite mediante contratti o titoli di diritto civile privato, passa alla discussione degli articoli ».

Oltre all'ordine del giorno proposto dal senatore Vitelleschi, ne è stato presentato un altro del senatore Cencelli, concepito in questi termini:

« Il Senato, preso atto delle dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia e dei culti, passa alla discussione degli articoli ».

Chiedo all'onorevole signor ministro di grazia e giustizia se accetti questi ordini del giorno.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. A me pare che lo stesso onor. Vitelleschi abbia modificato il suo ordine del giorno.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io ho presentato il mio ordine del giorno, e lo manterrei tal quale se l'onorevole ministro lo accetta. Se poi il ministro non l'accetta, non avrei difficoltà a ritirarlo.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Per le ragioni addotte dall'onor. Miraglia io non potrei accettare l'ordine del giorno del senatore Vitelleschi nella sua prima dizione, poichè non posso entrare nella definizione della parola « corrisposta ».

Del resto, lo accetto nella parte in cui è detto: « prendendo atto delle dichiarazioni fatte dal ministro ».

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Allora ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Rimane l'ordine del giorno Cencelli, di cui do nuovamente lettura:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia, e passa alla discussione degli articoli ».

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato lo pongo ai voti.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato).

Essendo esaurita la discussione generale, si passa a quella degli articoli.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. legge.

Art. 1.

Le decime ed altre prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o per altri servizi spirituali ai vescovi, ai ministri del culto, alle chiese, alle fabbricerie, o ad altri corpi morali che hanno per iscopo un servizio religioso, al Demanio dello Stato, all'Amministrazione del Fondo pel culto e dell'Asse ecclesiastico di Roma, sono abolite, ancorchè si trovino convenzionalmente o giudizialmente riconosciute, o convertite in prestazione pecuniaria.

Però i vescovi e ministri del culto aventi individualmente cura d'anime, investiti di benefici ecclesiastici, che si trovano in possesso civile dei medesimi alla pubblicazione della presente

legge, continueranno, fino a quando li conserveranno, a percepire le decime suddette, limitatamente alla quota, che, secondo le leggi e consuetudini ora vigenti, resta a loro esclusivo profitto.

Nondimeno i debitori delle decime suddette potranno chiederne la commutazione immediata in un canone fisso colle formalità e norme stabilite nell'art. 3 e seguenti della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Venendo a mancare per morte, o per altra causa, i vescovi e i ministri del culto aventi individualmente cura di anime, a favore dei quali viene mantenuta la riscossione delle decime ed altre prestazioni nei limiti fissati dall'articolo precedente, l'Amministrazione del Fondo pel culto corrisponderà ai loro successori un annuo supplemento fino a raggiungere la somma di lire 6000 per le mense vescovili, e di lire 800 per i ministri del culto aventi individualmente cura di anime, qualora le altre rendite più non raggiungessero le somme anzidette al tempo nel quale avrà effetto l'abolizione.

Mai però il supplemento potrà eccedere le decime ed altre prestazioni abolite.

Nelle provincie in cui è a carico dei comuni, in surrogazione delle decime sacramentali, il peso di assegni ai vescovi e di supplementi di congrua ai ministri del culto aventi individualmente cura di anime, l'Amministrazione del Fondo per il culto, dopo cinque anni dalla pubblicazione della presente legge, rimarrà sostituita ai comuni per quella parte che tiene luogo delle decime medesime, già abolite con precedenti leggi e decreti, e sempre non oltre la somma rispettivamente stabilita di lire 6000 e di lire 800.

Nulla è innovato al disposto degli articoli 2 e 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, sull'ammontare delle congrue dovute alle parrocchie esistenti nella città di Roma.

(Approvato).

Art. 3.

Tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue consistenti in quote di frutti, che si pagano in

natura a corpi morali od a privati sotto qualsiasi denominazione, dovranno commutarsi in annuo canone fisso in danaro.

Rimangono salve ed impregiudicate le disposizioni del Codice civile intorno alla enfiteusi ed alle rendite perpetue.

(Approvato).

Art. 4.

Per la commutazione stabilita nell'art. 3 saranno applicate le norme e disposizioni stabilite nelle due leggi 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946, per la commutazione delle decime ex-feudali nelle provincie napoletane.

Il canone da corrispondersi sarà però diminuito di un decimo pei fondi sui quali siasi dai possessori impiegato in miglioramenti nel corso degli ultimi 30 anni un capitale non inferiore al decimo della prestazione elevata a capitale, con le norme stabilite nell'articolo seguente.

Riguardo ai terreni incolti bonificati nell'ultimo trentennio, il canone sarà determinato in proporzione della rendita lorda, che si otteneva prima della bonifica.

(Approvato).

Art. 5.

Le rendite costituite, nel modo suindicato, in commutazione delle prestazioni contemplate dall'art. 3, potranno sempre essere affrancate dai possessori delle terre, mediante il pagamento d'un capitale in ragione di lire 100 per ogni 5 lire di rendita, sotto l'osservanza delle formalità stabilite dalle leggi 8 giugno 1873, n. 1389, e 29 giugno 1879, n. 4946, e salva l'applicazione dell'art. 1 della legge 24 gennaio 1864, per gli affrancamenti verso lo Stato ed i corpi morali.

(Approvato).

Art. 6.

Le leggi e decreti contrari alla presente legge sono abrogati.

(Approvato).

**Approvazione dei disegni di legge
N. 178, 162, 172, 173.**

PRESIDENTE. Ora abbiamo all'ordine del giorno il seguente progetto di legge: « Amministrazione del fondo speciale di religione e di beneficenza per la città di Roma, a compimento delle operazioni di stralcio dell'Asse ecclesiastico nella provincia romana ».

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI dà lettura del progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il fondo speciale per usi di beneficenza e di religione nella città di Roma costituito coll'articolo 3 della legge 19 giugno 1873, n. 1402, serie 2^a, sarà amministrato dalla Direzione generale del Fondo per il culto con contabilità separata, fino a che non sarà provveduto all'ordinamento della proprietà ecclesiastica del regno in conformità dell'art. 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214, serie 2^a.

Alla Direzione stessa sarà del pari affidato di condurre a termine le operazioni di stralcio per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli oggetti suindicati è stabilita presso la Direzione generale del Fondo per il culto una nuova divisione con ufficio di ragioneria, i cui impiegati, pur formando un unico ruolo di anzianità con quelli della Direzione generale medesima, saranno scelti di preferenza, per la prima volta, tra quelli già addetti al regio Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma, a carico del quale sarà posta la occorrente spesa.

Agli impiegati del regio Commissariato che rimanessero senza destinazione sarà provve-

duto a norma dell'art. 2 della legge 7 settembre 1879, n. 5069, serie 2^a.

(Approvato).

Art. 3.

È istituito un Consiglio d'amministrazione col mandato:

a) di sovrintendere all'amministrazione del fondo indicato nell'art. 1, e alle operazioni di stralcio per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma;

b) di erogare la rendita del fondo medesimo nei limiti delle somme annualmente disponibili, in opere di beneficenza e di religione a pro della città di Roma, avendo in considerazione speciale gli Istituti di beneficenza attualmente sussidiati dal Comune.

Il Consiglio si compone di due senatori, di due deputati e di due consiglieri del comune di Roma scelti rispettivamente dai Corpi ai quali appartengono, di due consiglieri di Stato scelti dal ministro guardasigilli e del direttore generale del Fondo culto.

Il Consiglio così costituito eleggerà il presidente fra i sei membri appartenenti ai Corpi elettivi.

I membri del Consiglio si rinnovano per metà ad ogni biennio, distintamente per ciascuna categoria: la prima volta per estrazione a sorte ed in seguito per anzianità.

(Approvato).

Art. 4.

Il fondo speciale di beneficenza e religione per la città di Roma sarà amministrato in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali in vigore per l'amministrazione del Fondo per il culto e ne saranno annualmente sottoposti all'approvazione del Parlamento i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.

Queste disposizioni si applicheranno anche alle operazioni di stralcio per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico in Roma sino al totale compimento di queste.

(Approvato).

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1887

Art. 5.

È convalidato il regio decreto del 1° settembre 1885, n. 3341, serie 3^a, in quanto non contraddice alle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Con regolamento speciale approvato con decreto reale sarà provveduto all'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto: « Emissione in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari ».

Se non vi sono osservazioni in contrario, la lettura di questo disegno di legge potrebbe omettersi.

(Il Senato consente che si prescinda dalla lettura preliminare del progetto).

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si procede alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI legge:

Art. 1.

In caso di perdita (smarrimento, distruzione o sottrazione) di buoni fruttiferi, libretti di conto corrente e libretti di risparmio nominativi, si potrà ottenere un duplicato del titolo alle seguenti condizioni.

(Approvato).

Art. 2.

Chi ha perduto il titolo dovrà fare immediata denuncia della perdita all'Amministrazione dell'Istituto che lo ha emesso, dando ogni estremo che valga a stabilire l'identità.

L'Istituto apporrà l'annotazione di *fermo* alla partita del depositante, sospendendo il rimborso che venisse chiesto sul deposito.

(Approvato).

Art. 3.

Fatta l'annotazione di *fermo*, l'Istituto emettente dovrà far pubblicare, mediante affissione nei locali dell'Istituto aperti al pubblico, un avviso col quale si diffidi l'ignoto detentore del titolo perduto a consegnarlo all'Istituto che lo ha emesso, ed a notificare a questo, entro il termine di tre mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso, le proprie opposizioni, con avvertenza che, in difetto di opposizione, sarà annullato il titolo smarrito.

(Approvato).

Art. 4.

Decorso il termine stabilito nel precedente articolo senza che sia stata fatta opposizione, e senza che il titolo perduto sia stato rinvenuto o recuperato, l'Istituto ne emetterà un altro in sostituzione, apponendovi in margine la parola *duplicato*.

(Approvato).

Art. 5.

In caso d'opposizione, deciderà l'autorità giudiziaria, e l'annotazione di *fermo* continuerà fino a quando una sentenza passata in giudicato ne ordini la cancellazione, oppure sia perenta l'istanza.

(Approvato).

Art. 6.

In caso di perdita di libretti di risparmio o di deposito al portatore, o considerati tali, il proprietario dovrà fare immediatamente all'Istituto che emise il titolo, una denuncia sottoscritta, indicando in essa il numero del libretto perduto, la sua intestazione, la somma a credito, e fornendo quelle altre notizie che potrà maggiori, le quali contribuiscano a stabilire l'identità del titolo ed il possesso che ne aveva il reclamante, con le circostanze che ne hanno accompagnato la perdita.

L'Amministrazione dell'Istituto, prendendo atto di tale dichiarazione, apporrà l'annotazione di *fermo* alla partita del depositante, so-

spendendo ogni rimborso che venisse chiesto sul deposito.

Il denunciante dovrà inoltre, entro quindici giorni dalla presentazione della denuncia, presentare al presidente del tribunale civile del circondario, od al pretore del mandamento dove ha sede l'Istituto, in ragione della rispettiva competenza per valore, un ricorso corredato da tutte quelle prove, le quali valgano a dimostrare la proprietà nel ricorrente del libretto che si asserisce smarrito, trafugato o distrutto.

Copia del ricorso sarà notificata all'Istituto.

(Approvato).

Art. 7.

Decorsi i quindici giorni senza che sia presentato il ricorso, o 25 giorni da quello della presentazione della denuncia, senza che all'Istituto sia stata notificata la copia del ricorso, l'annotamento di *fermo* si avrà per non avvenuto.

(Approvato).

Art. 8.

Il presidente del tribunale e il pretore, ove non trovi sufficienti le notizie e le prove offerte nel ricorso di cui all'art. 6, avrà facoltà di chiamare innanzi a sè il ricorrente per fornire gli schiarimenti e le altre prove che facessero difetto; non che di fargli confermare con giuramento la verità delle circostanze esposte nel ricorso facendo risultare del giuramento prestato in apposito verbale.

(Approvato).

Art. 9.

Il presidente del tribunale ed il pretore, ove trovi attendibili i fatti esposti e convincenti le prove prodotte, dichiarerà con decreto definitivo il *fermo* apposto dall'Istituto e diffiderà collo stesso decreto l'ignoto detentore del libretto a produrlo nella cancelleria del tribunale o della pretura, prefiggendogli insieme un termine, che non dovrà mai essere minore di sei mesi, a far valere le proprie opposizioni in confronto di colui, che denuncia la perdita.

Il provvedimento del presidente o del pretore, unitamente all'annuncio della perdita, dovrà rimanere esposto per un mese nell'aula della pretura o del tribunale, negli uffici dell'Istituto cui fu fatta la denuncia, non che sull'albo del comune del luogo in cui deve farsi il pagamento, e sarà per tre volte pubblicato nel giornale degli annunci giudiziari con un intervallo fra una pubblicazione e l'altra non minore di trenta giorni.

Il presidente od il pretore, sempre collo stesso decreto, potrà, ove lo reputerà opportuno, prescrivere la pubblicazione anche nei locali della Borsa più vicina, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e secondo le circostanze, ordinare al ricorrente di prestare una congrua cauzione.

Nel caso di perdita di un libretto rappresentante un deposito di un importo non superiore alle lire 250 il pretore potrà limitare le pubblicazioni nel giornale degli annunci giudiziari ad una sola.

(Approvato).

Art. 10.

Sulle opposizioni che venissero fatte deciderà il pretore o il tribunale cui appartiene il presidente che emanò il decreto.

Scaduto il termine prefisso senza che siano sorte opposizioni, il libretto si considera come annullato. Il presidente del tribunale o il pretore darà ordine all'Istituto di rilasciare al denunciante un duplicato del libretto annullato.

Collo stesso provvedimento sarà ordinato lo scioglimento della cauzione.

(Approvato).

Art. 11.

L'annullamento del titolo perduto, mentre estingue i diritti del possessore in confronto dell'Istituto, non pregiudica le eventuali ragioni del possessore medesimo verso chi ottenne il duplicato.

Le spese di procedura per l'annullamento dovranno sostenersi da chi fece la denuncia della perdita del titolo.

(Approvato).

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1887

Art. 12.

Saranno applicabili, in caso di falsa denuncia di smarrimento di titoli, le pene stabilite dal Codice penale.

(Approvato).

Art. 13.

Le disposizioni contenute in questa legge saranno applicabili soltanto ad Istituti ed a Casse di risparmio legalmente esistenti, ed in quanto per legge o per statuto non fossero già in vigore presso i medesimi norme speciali per la emissione dei duplicati dei libretti perduti.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà più tardi anch'esso votato a scrutinio segreto.

Ora si procede alla discussione dell'altro progetto di legge intitolato: « Abolizione della Cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto.

Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si passa a quella degli articoli.

Art. 1.

A cominciare dall'esercizio 1887-88 saranno annualmente iscritte nel bilancio del Ministero della guerra le somme occorrenti pel soddisfacimento degli oneri dalle vigenti leggi attribuiti alla Cassa militare, salvo il disposto dell'articolo seguente.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 1.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Sono approvati senza discussione i seguenti altri articoli:

Art. 2.

La Cassa militare dovrà far fronte col relativo patrimonio e fino alla loro estinzione agli oneri assunti a tutto gennaio 1883; essa continuerà in via puramente transitoria ad amministrare tale patrimonio.

(Approvato).

Art. 3.

Le tasse per l'ammissione all'arruolamento volontario di un anno saranno incassate dal Tesoro dello Stato, ed iscritte nel bilancio della entrata a cominciare dallo esercizio 1887-88.

(Approvato).

Art. 4.

I depositi di coloro che vogliono premunirsi pel volontariato di un anno, saranno d'ora in poi fatti alla Cassa dei depositi e da essa custoditi e amministrati.

(Approvato).

Art. 5.

La Cassa militare, fino alla sua cessazione, continuerà ad essere retta con le norme ora vigenti e sotto la vigilanza della Commissione di che all'art. 149 del testo unico della legge sul reclutamento dell'esercito.

(Approvato).

Art. 6.

Sarà stabilita per decreto reale l'epoca della cessazione definitiva della Cassa militare entro il periodo di due anni, dopo il quale il relativo servizio di stralcio passerà alla Cassa dei depositi e prestiti.

Dalla rendita residua ad essa intestata sarà prelevata e trasferita alla Cassa delle pensioni civili e militari quella parte che sarà riconosciuta necessaria pel pagamento delle pensioni vitalizie godute dai già riassoldati con premio per effetto dell'art. 9 della legge 7 luglio 1866, n. 3062, ed eventualmente per la loro capitaliz-

zazione ai termini dell'articolo 15 della legge 14 giugno 1874.

(Approvato).

Art. 7.

Qualora, dopo prelevata la rendita di cui al precedente articolo, rimanesse qualche avanzo, questo sarà devoluto allo Stato e versato nelle casse del Tesoro.

(Approvato).

Art. 8.

Con regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, su proposta dei ministri del Tesoro e della guerra, saranno dettate le norme per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora viene per ultimo in discussione il progetto di legge intitolato: « Sovvenzione di lire 3,490,000 alla Cassa militare in servizio dell'esercizio 1886-87 ».

Si dà lettura del progetto di legge:

Il senatore, segretario, VERGA C. legge.

Articolo unico.

È autorizzata sul bilancio del Ministero della guerra, per l'esercizio 1886-87, la spesa straordinaria di lire 3,490,000 da versarsi alla Cassa militare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, trattandosi di articolo unico esso sarà posto ai voti a scrutinio segreto.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei

progetti di legge approvati nelle sedute di ieri e di oggi.

(Il senatore, segretario, Guerrieri-Gonzaga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Si procede allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge testè votati per alzata e seduta:

Abolizione della Cassa militare e passaggio al bilancio dello Stato degli oneri che ne conseguono:

Votanti	77
Favorevoli	72
Contrari	5

(Il Senato approva).

Sovvenzione di lire 3,490,000 alla Cassa militare in servizio dell'esercizio 1886-87:

Votanti	77
Favorevoli	67
Contrari	10

(Il Senato approva).

Emissione, in caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari:

Votanti	78
Favorevoli	73
Contrari	5

(Il Senato approva).

Maggiori spese per strade ferrate:

Votanti	78
Favorevoli	61
Contrari	17

(Il Senato approva).

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1887

Sistemazione de' principali fiumi veneti dopo i disastri cagionati dalle piene del 1882:

Votanti	78
Favorevoli	70
Contrari	8

(Il Senato approva).

Varianti al tracciato della via Nazionale in Roma alla salita di Magnanapoli:

Votanti	79
Favorevoli	67
Contrari	12

(Il Senato approva).

Spesa straordinaria per la sistemazione del porto di Lido:

Votanti	78
Favorevoli	70
Contrari	8

(Il Senato approva).

Collocamento in aspettativa ed a riposo, per motivi di servizio, dei prefetti del Regno:

Votanti	78
Favorevoli	60
Contrari	18

(Il Senato approva).

Abolizione e commutazione delle decime ed altre prestazioni fondiari congeneri:

Votanti	79
Favorevoli	61
Contrari	18

(Il Senato approva).

Amministrazione del fondo speciale di religione e di beneficenza della città di Roma e compimento delle operazioni di stralcio dell'Asse ecclesiastico di Roma:

Votanti	79
Favorevoli	66
Contrari	13

(Il Senato approva).

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, i signori senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 6).

